

ANNO XXXV

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 30 LUGLIO 2004 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 - 364690 - 364660 - Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) - Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) - Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500)

Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo "dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicate per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2004, n. 20:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.12.1998, n. 146 concernente: "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".
..... Pag. 1925

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, n. 21:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004). Pag. 1928

ATTI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.05.2004, n. 134/11:
Comune di Bomba (CH). Adozione

P.R.E. con proposta di variante al Piano Regionale Paesistico. .. Pag. 1930

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 05.04.2004, n. 224:
IPAB – Asilo Infantile “G. Roberti” di Bucchianico (CH) – Ricostituzione Consiglio di Amministrazione e nomina Revisore dei Conti. Pag. 1931

DELIBERAZIONE 01.06.2004, n. 427:
D.G.R. n. 1094 del 28.11.2003 – “Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dei Regolamenti (CE) -1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002 - Bando per la concessione dei contributi – Campagna 2003-2004”. Modifica del punto 10.2 lettera c) “Prescrizioni per le ditte richiedenti”. Pag. 1933

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 547:
L. 28 dicembre 2001, n. 448 art. 70 - Avviso pubblico per la concessione di contributi regionali a sostegno degli interventi di realizzazione di asili nido nonché di micro-nidi presso i luoghi di lavoro. Pag. 1934

DECRETI

Il Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 03.05.2004, n. 28:
Designazione di due rappresentanti del Consiglio Regionale in seno al Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona. Pag. 1944

Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.06.2004, n. 87:
**LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Pro-
 roga incarico Commissario Regionale
 presso il Consorzio di Sviluppo Indu-
 striale del Vastese – Vasto (CH).
 Pag. 1944**

DECRETO 16.06.2004, n. 88:
**LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Pro-
 roga incarico Commissario Regionale
 presso il Consorzio di Sviluppo Indu-
 striale Area Chieti Pescara – Sambuce-
 to di San Giovanni Teatino (CH).
 Pag. 1945**

DECRETO 16.06.2004, n. 89:
**LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Pro-
 roga incarico Commissario Regionale
 presso il Consorzio di Sviluppo Indu-
 striale del Sangro – Casoli (CH).
 Pag. 1945**

DECRETO 16.06.2004, n. 90:
**LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Pro-
 roga incarico Commissario regionale
 presso il Consorzio di Sviluppo Indu-
 striale del Centro Abruzzo – Sulmona
 (AQ). Pag. 1946**

DECRETO 16.06.2004, n. 91:
**LL.RR. n. 56/94 e 15/2004. Proroga
 incarico Commissario Regionale presso
 il Consorzio di Sviluppo Industriale
 della Marsica – Avezzano. Pag. 1946**

DECRETO 16.06.2004, n. 92:
**LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Pro-
 roga incarico Commissario Regionale
 presso il Consorzio di Sviluppo Indu-
 striale del Comprensorio Aquilano –**

L'Aquila. Pag. 1947

DECRETO 16.06.2004, n. 93:

LL.RR. n. 56/9 e n. 15/2004. Proroga incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo -. Teramo. Pag. 1947

DECRETO 16.06.2004, n. 94:

Diniego alla legittimazione e reintegra terre civiche a favore del Comune di L'Aquila. Ditta Imprudente Emilio e Alfredo. Pag. 1948

DECRETO 16.06.2004, n. 95:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), a favore della Ditta Cervella Germano. Pag. 1948

DECRETO 16.06.2004, n. 96:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Crognaleto (TE), a favore della ditta Forcina Gaetano. Pag. 1951

DECRETO 16.06.2004, n. 97:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), in favore della ditta Troilo Domenico. Pag. 1953

DECRETO 16.06.2004, n. 98:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), in favore della ditta D'Eramo Giovanni. Pag. 1955

DECRETO 16.06.2004, n. 99:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta D'Eramo Domenico. Pag. 1957

DECRETO 16.06.2004, n. 100:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Zulli Marcucci Giuseppe. Pag. 1960

DECRETO 16.06.2004, n. 101:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Zulli Marcucci Linda. Pag. 1962

DECRETO 16.06.2004, n. 102:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Mastrovincenzo Giovanni. Pag. 1964

DECRETO 16.06.2004, n. 103:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Carpineta Stellino Giuseppe. Pag. 1966

DECRETO 16.06.2004, n. 104:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Mastrovincenzo Felice Antonio. Pag. 1968

DECRETO 16.06.2004, n. 105:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Torrieri Domenico Emidio. Pag. 1970

DECRETO 16.06.2004, n. 106:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), a favore della ditta Torrieri Angelo Marino. Pag. 1972

DECRETO 16.06.2004, n. 107:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), a favore della ditta Di Crescenzo Antonio. Pag. 1974

DECRETO 16.06.2004, n. 108:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), a favore della ditta Colasante Antonio. Pag. 1976

DECRETO 16.06.2004, n. 109:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH). Pag. 1978

DECRETO 16.06.2004, n. 110:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Rosica Carmela. Pag. 1980

DECRETO 16.06.2004, n. 111:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Marroncelli Luigi. Pag. 1982

DECRETO 16.06.2004, n. 112:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Marroncelli Domenico. Pag. 1984

DECRETO 16.06.2004, n. 113:

Legittimazione nel possesso contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Colasante Nicolino. Pag. 1986

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE TURISMO
AMBIENTE ENERGIA

DETERMINAZIONE 07.06.2004, n. DF/88:

Conferimento incarico consulenza dott. PENNACCHIA Lincoln per le attività inerenti il funzionamento dell'AREN di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 31 ottobre 2001 e all'Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell'aria. Pag. 1988

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 19.05.2004, n. DI3/32:
**Cava di ghiaia in località "Grasciano" del Comune di Notaresco (TE).
Ditta: D'AMBROSIO Remo – Autorizzazione proroga. Pag. 1988**

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 18.05.2004, n. DH4/137:
**Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02 e
n. 1176/03, D.M. 14 novembre 2003:
riconoscimento e identificazione alfa-
numerica per la commercializzazione
dell'olio d'oliva – Impresa: "Oleificio
Matalucci Ortenzia", Pineto (TE).
..... Pag. 1989**

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE,
AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 14.06.2004, n. DC7/356:
**Legge Regionale 25.10.1996, n. 96,
art. 15. – Riserva alloggi di edilizia
residenziale pubblica per situazioni di
emergenza abitativa. Comune di Mon-
tesilvano (PE). Pag. 1990**

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DD7/35:
**Reiscrizione in bilancio di fondi
caduti in perenzione amministrativa. ...
..... Pag. 1990**

DIREZIONE TURISMO
AMBIENTE ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.06.2004, n. DF3/45:
**Ditta LATERLITE S.p.A. – impianto
ubicato in c.da Coccetta n. 1 – 66050
Lentella (CH) – Rinnovo Autorizzazio-
ne Regionale N. 1184 del 02.06.1999,
già intestato a UNICEM S.p.A. e poi a
BUZZI UNICEM S.p.A. a seguito di
D.G.R. n. 251 del 16.12.1999 e poi
ancora volturato a favore di LATERLI-
TE S.p.A. con provvedimento
DF3/40/02 del 10.06.2002 – Impianto
di deposito preliminare e smaltimento
di rifiuti speciali e pericolosi ubicato in
località Coccetta del Comune di Len-
tella (CH). Pag. 1992**

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE TERRITORIO
URBANISTICA BB.AA. PARCHI
POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO AREE PROTETTE
BENI AMBIENTALI STORICO
ARCHITETTONICI E VIA

**Avviso di deposito PROGETTO
"Ricostruzione dell'elettrodotto AT
150 KV Alanno-Bolognano-Bussi-
Popoli C.P.". Ditta Terna s.p.a. AOT
Roma (RM). Pag. 1992**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI

- Decreto Presidenziale n. 48 del
28.04.2004, di approvazione dell'Ac-
cordo di programma e del Piano terri-
toriale di intervento, finalizzati alla
promozione di diritti ed opportunità
in favore degli immigrati (3° anno, 2^a
triennalità). Pag. 1993

- Decreto Presidenziale n. 62 del
09.06.2004, di approvazione dell'Accor-
do di Programma con il Comune di
Lanciano per la realizzazione dei lavori
di sistemazione della S.P.: "Lanciano-Val
di Sangro - 2° lotto". Pag. 1994

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO

Decreto Presidenziale n. 63899 del
30.04.2004, di approvazione dell'Ac-
cordo di programma per gli interventi
a favore degli immigrati - annualità
2003. Pag. 1995

CITTÀ DI SPOLTRE (PE)

Deliberazione consiliare n. 16 del
22.04.2004. Approvazione Piano di

**Lottizzazione Pubblica zona produttiva
di Espansione "D3". Articolo 20 L.U.R.
18/83 e modifiche. Articolo 43 L.R. N°
11/99 e modifiche. Pag. 1996**

COMUNE DI ATRI (TE)

**Graduatoria definitiva assegnazione
alloggi E.R.P. Pag. 2002**

COMUNE DI CASTELLALTO (TE)

- Avviso di deposito variante al P.R.G.
- Ditta: GET.CO. S.r.l. Pag. 2004

- Avviso di deposito variante al
P.R.G. - Ditta: DI GIUSEPPE Natali-
na. Pag. 2004

COMUNE DI CANZANO (TE)

- Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 03 del 01.03.2004. L.R. n. 18/83
e successive modifiche ed integrazioni -
Modifica elenco edifici rurali non più
funzionali all'uso agricolo allegato al
vigente P.R.E. Pag. 2004

- Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 16 del 26.04.2004. Modi-
fica art. 38 Normativa Urbanistica rela-
tiva ad insediamenti nelle aree ad uso
produttivo-commerciale previste dal
P.R.E. vigente. Pag. 2005

- Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 26.04.2004.
Variante al P.R.E. vigente su comparti
produttivi-commerciali in località

Casale. Pag. 2006

COMUNE DI COLONNELLA (TE)

**Variante Loc. Vallecupa al Piano
Regolatore Esecutivo. Pag. 2006**

COMUNE DI
FRESAGRANDINARIA (CH)

**Avviso di deposito della variante
generale al P.R.E. presso la Segreteria
Comunale. Pag. 2007**

COMUNE DI
GUARDIAGRELE (CH)

**Estratto determinazione n. 934/V
del 2.05.2004 – indennità provvisoria
di espropriazione aree costituenti i
lotti Loc. Piano Venna: N. 2-5-26-27;
Loc. Melone: N. 5-6-7-LC1-LC2; Loc.
San Leonardo: N. LC4-LCA-LCC.
..... Pag. 2007**

COMUNE DI
MOSCIANO S.ANGELO (TE)

**Autorizzazione in favore della Ditta
URANIA INERTI S.r.l. alla coltivazio-
ne di una cava di ghiaia in località
Selva Piana nel Comune di Mosciano
S.Angelo. Pag. 2008**

COMUNE DI
ROCCASCALEGNA (CH)

Determinazione in data 5/6/2004 n.

**51/T – Art. 11 della Legge 865/1971,
determinazione dell'indennità provvi-
soria di espropriazione per le aree
necessarie per la prima attuazione del
PEEP. Pag. 2010**

COMUNE DI SANT'OMERO (TE)

**Avviso di approvazione definitiva
variante al P.R.G. vigente da zone agri-
cole di valore ambientale a zone pro-
duttive di espansione. Pag. 2011**

COMUNE DI
SCURCOLA MARSICANA (AQ)

**Avviso di avvenuta conclusione della
procedura di approvazione della
variante al Piano Regolatore Generale
approvata con delibera di C.C. n. 18
del 28.05.2004. Pag. 2012**

COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ)

**Decreto del Presidente della Provin-
cia n. 06 del 04 maggio 2004. Accordo
di programma – Realizzazione di un
sottopasso ferroviario con annessa area
terminal autolinee. Pag. 2012**

COMUNE DI TERAMO

**Approvazione variante al PPCS del
Comune di Teramo. Pag. 2013**

COMUNE DI TOLLO (CH)

- Deliberazione consiliare n. 24 del

20/05/2004. Variante al P.d.R.. Zona A3 denominata Garibaldi. Provvedimenti in ordine alle Osservazioni ed Approvazione. Pag. 2013

- Deliberazione consiliare n. 25 del 20.05.2004.Variante al P.d.R. Zona A1 e A2 – Variante – Vigente – Provvedimenti in ordine alle Osservazioni ed Approvazione. Pag. 2014

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 LEGGI

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2004, n. 20:
**Modifiche ed integrazioni alla L.R.
 16.12.1998, n. 146 concernente: "Disci-
 plina del tributo speciale per il deposito
 in discarica dei rifiuti solidi".**

Il CONSIGLIO REGIONALE ha appro-
 vato;

IL PRESIDENTE
 DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 146/1998

1. L'art. 5 della L.R. 146/1998, così come
 sostituito dall'art. 2 della L.R. 10.8.2002, n.
 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

**(Base imponibile e determinazione del tri-
 buto)**

1. La base imponibile del tributo, di cui
 all'art. 3, comma 24, della Legge statale è
 costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti,
 determinata sulla base delle annotazioni effet-
 tuate nei registri tenuti in attuazione dell'art.
 12 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

2. Con riferimento alla definizione ed alla
 classificazione contenute rispettivamente nel-

l'art. 6 e nell'art. 7 del D.Lgs. 22/1997 e suc-
 cessive modificazioni ed integrazioni, l'am-
 montare dell'imposta è determinato, per ogni
 mille chilogrammi di rifiuti conferiti:

- a) in Euro 2 per gli scarti e sovvalli che resi-
 duano da operazioni di recupero, così
 come disciplinate dalle norme vigenti, di
 rifiuti speciali dei settori minerario,
 estrattivo, lapideo e metallurgico;
- b) in Euro 3 per i rifiuti speciali dei settori
 minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
 metallurgico smaltiti tal quali;
- c) in Euro 4 per tutte le tipologie di rifiuti
 ammissibili agli impianti di termovalori-
 zazione, con recupero energetico, nei
 limiti e condizioni delle relative autoriz-
 zazioni regionali;
- d) in Euro 5 per:
 1. per i fanghi palabili dei rifiuti specia-
 li;
 2. per i rifiuti urbani e per gli scarti non
 recuperabili provenienti da rifiuti
 urbani prodotti in ogni Comune in
 cui sia assicurata una raccolta diffe-
 renziata, nei termini fissati dall'art.
 24, comma 1, del D.Lgs. 22/1997,
 risultante da relazione documentata,
 accertata dall'Ente di controllo, indi-
 viduato dalla presente legge al suc-
 cessivo art. 8, nella quale vanno evi-
 denziati i quantitativi complessivi dei
 rifiuti urbani prodotti, i quantitativi,
 la tipologia e la destinazione dei
 rifiuti urbani differenziati avviati a
 recupero, trattamento, riutilizzo, rici-
 claggio, la percentuale di raccolta dif-
 ferenziata raggiunta, i quantitativi, la
 tipologia e la destinazione di scarti e
 sovvalli avviati a smaltimento;
 3. per gli scarti e i sovvalli, conferiti da
 impianti di stoccaggio, recupero e
 deposito preliminare, che residuano,
 per una percentuale non superiore al

10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, da tutte le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e/o assimilati agli urbani, così come disciplinate dalle vigenti norme, certificati a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate;

- e) in Euro 8 per gli scarti e sovralli che residuano da operazioni di recupero, così come disciplinate dalle norme vigenti, di rifiuti speciali pericolosi;
- f) in Euro 20 per i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi smaltiti tal quali e non recuperabili secondo le vigenti norme, nonché per gli scarti e i sovralli, di cui al punto 3. della lett. d), che residuano dalle operazioni di recupero per una percentuale superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati;
- g) in Euro 15 per gli scarti non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti in ogni Comune in cui non siano stati ancora raggiunti gli obiettivi fissati dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 22/1997, risultate da relazione documentata, accertata dall'Ente di controllo individuato dalla presente legge, nella quale vanno evidenziati i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati avviati a recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, i quantitativi e la destinazione di scarti e sovralli avviati a smaltimento, limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
- h) in Euro 25 per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali.

3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20% degli importi previsti dal comma 2, i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all'interno del territorio regionale.

4. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge statale il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato.

Art. 2

Integrazione dell'art. 8 della L.R. 146/1998

1. Dopo il terzo comma dell'art. 8 della L.R. 146/1998 è inserito il seguente comma:

“3/bis. L'erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge statale e del comma 3 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della Regione della relazione di cui al precedente comma 2”.

Art. 3

Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 146/1998

1. L'art. 11 della L.R. 146/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 11
(Decadenza e rimborsi)

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.

2. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale, quale data di presentazione, farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato sull'ammontare del tributo dovuto per le successive scadenze”.

Art. 4
Integrazioni alla L.R. 146/1998

1. Dopo l'art. 11 della L.R. 146/1998, sono inseriti i seguenti articoli:

a) art. 11/bis

Art. 11/bis (**Prescrizione**)

1. Il credito della Regione per l'accertamento del tributo speciale di cui all'art. 5 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui al precedente art. 7. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.

2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della Legge 24.11.1981, n. 689, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

3. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

b) art. 11/ter

Art. 11/ter (**Comunicazioni**)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale comunicano alla struttura tributaria regionale e alle Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo relativi alle autorizzazioni in essere.

2. Gli enti di cui al comma 1 comunicano, inoltre, alla competente struttura tributaria regionale i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

Art. 5
**Sostituzione dell'art. 12 della L.R.
146/1998**

1. L'art. 12 della L.R. 146/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(**Norma finanziaria**)

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel Cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) ridenominato: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Art. 3, comma 24, legge 549/1995, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito

riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia ed iscritto nel Cap. 291531 (UPB 05.01.011) denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 da destinare alle Province, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dall'art. 34, comma 2, della L.R. 83/2000, il 35% del gettito annuo del tributo al netto di quanto già destinato alle Province, ai sensi del comma 2, è iscritto al Cap. 292210 (UPB 05.02.010) denominato: Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

5. Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4, è destinato alle Province, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 28.4.2000, n. 83. Il riparto di dette quote è disposto dalla Giunta Regionale d'intesa con le Province sulla base dei criteri di cui al comma 2.

6. La Giunta Regionale può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.

7. Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci, per essere destinate all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 11/1997".

Art. 6 Abrogazione

1. L'art. 40 della L.R. 28.4.2000, n. 83 è abrogato.

Art. 7 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 luglio 2004

PACE

LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, n. 21:
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 85 della L.R. 15/2004

1. Il comma 9 dell'art. 85 è così sostituito:

“La domanda di concessione edilizia per il recupero abitativo dei sottotetti deve essere inoltrata al Comune di competenza entro e non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Contestualmente alla proposizione della domanda il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento sul conto corrente postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell'ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente”.

Art. 2

Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della L.R. 19/2004

1. Al comma 4 dell'art. 4 della L.R. 19/2004 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2004: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), la lett. d) è sostituita dalle seguenti lettere:

- d) UPB 02.01.005 Cap. 11208 denominato:
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione su retribuzioni al personale assunto a tempo determinato
- in diminuzione Euro 252.445,00
- e) UPB 02.01.007 Cap. 11452 denominato:
Spese per coperture assicurative
- in diminuzione Euro 247.555,00.

Art. 3

Modifiche ed integrazioni all'art. 26 della L.R. 15/2004

1. Al comma 1 dell'art. 26 (Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile d'A-

bruzzo e dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana) della L.R. 15/2004, le parole «...senza che i relativi progetti triennali risultino gravati da passività pregresse, anche derivanti da sopravvenuta inesigibilità di crediti da essa vantati...» sono sostituite dalle seguenti parole «...con adeguate possibilità di investimento...».

2. Al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 15/2004 le parole «...è concesso per l'esercizio 2004...» sono sostituite dalle seguenti parole «...è concesso a decorrere dall'esercizio 2004».

3. Al comma 1 dell'art. 26 della L.R. 15/2004 dopo le parole «...della predetta L.R. 82/1996...» sono aggiunte le parole «..., di cui è prevista la scadenza in data 30.6.2012».

4. Al comma 2 dell'art. 26 della L.R. 15/2004 le parole «...a cura del Servizio politiche culturali...» sono sostituite dalle seguenti parole «...a cura della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale - Servizio politiche culturali, che interverrà alla stipula dei relativi atti presso la banca concessionaria...».

5. Il comma 4 dell'art. 26 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli esercizi successivi al 2004 e fino al 2012, saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci gli stanziamenti determinati nella misura di cui al precedente comma 1».

Art. 4

Modifiche all'art. 52 della L.R. 15/2004

1. All'art. 52 della L.R. 15/2004 ovunque ricorra l'espressione “Centro Sportivo di Educazione Nazionale” questa va sostituita con “Centro Sportivo Educativo Nazionale”.

Art. 5

1. Il comma 6 dell'art. 43 della L.R. 10/2004, come modificato dall'art. 128 della L.R. 15/2004 è così integralmente sostituito:

«6. Ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della Legge 157/1992, di dimensioni regionali, denominato "comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria".

6bis. Sono iscritti di diritto al comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria esclusivamente i cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese.

6ter. La Giunta regionale, sentiti l'OFR e la consulta regionale della caccia, può consentire, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione fino a cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì".

2. Le tasse di concessione regionale di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 47 della L.R. 10/2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, sono ridotte del 50% per i cacciatori ultrasettantenni.

Art. 6

1. I termini per la presentazione delle domande per i benefici di cui alla L.R.

49/1999 sono prorogati fino al 30.9.2004.

2. Analogamente sono prorogati alla stessa data i termini per la presentazione delle domande relative ai benefici di cui alla legge regionale sul cinema ed alla L.R. 15/2004 recante: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 28 luglio 2004

PACE

ATTI

**DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 04.05.2004, n. 134/11:
**Comune di Bomba (CH). Adozione
P.R.E. con proposta di variante al Piano
Regionale Paesistico.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

A maggioranza dei voti espressi con voto palese

DELIBERA

1. di approvare, con le precisazioni di cui allegato parere del Comitato Regionale per i Beni Ambientali n. 2003/5039 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 09/05/1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, il recepimento del Piano Regionale Paesistico e le varianti allo stesso contenute nel P.R.E. del Comune di Bomba (CH) composto degli elaborati riportati nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce assenso anche ai sensi dell'art. 150 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;
3. di dare atto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 69/90, così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 5/09/1991, n. 59, che la definitiva approvazione dell'argomento in oggetto è successiva alla data di esecutività del provvedimento assunto ai sensi del precedente punto 1;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree Protette, Beni Ambientali Storico-Architettonici e V.I.A. della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti di rito.

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 05.04.2004, n. 224:

IPAB – Asilo Infantile “G. Roberti” di Bucchianico (CH) – Ricostituzione Consiglio di Amministrazione e nomina Revisore dei Conti.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

- 1) prendere atto della nota del Comune di Bucchianico, prot. n. 10333 in data 1 dicembre 2001, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale si trasmette il Provvedimento del Sindaco n. 41 del 30/11/2001, avente ad oggetto *Nomina rappresentanti al Consiglio di Amministrazione Asilo Infantile “Guido Roberti”*, che designa i seguenti componenti:
 - **TUCCI Piero**, nato a Bucchianico (CH) il 22/11/1962 ed ivi residente in Via Piane, n. 19;
 - **DI PAOLO Giampiero**, nato a Chieti il 15/11/1959 e residente a Bucchianico in Via S. Chiara, n. 25, int. B;
 - **DI MATTEO Nicola**, nato a Bucchianico il 18/11/1949 ed ivi residente in C.da Cese, n. 10;
- 2) prendere, altresì, atto della proposta del componente assessore formalizzata con nota prot. n. 330/Segr. del 3 marzo 2004 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. B), concernente la individuazione delle sotto elencate persone per la nomina a componenti dell'organo di amministra-

zione della citata IPAB, quali rappresentanti della Regione, in luogo di quelli statutariamente attribuiti al Provveditore agli Studi e al Comando Federale della G.I.L., nonché per le funzioni di revisione contabile dell'Ente stesso:

- **DI PAOLO Antonietta**, nata il 03/12/1955 a Castelguidone (CH) e residente a Bucchianico in Via Piane, 59 - **Componente/Presidente**;
 - **DURANTE Mirko**, nato il 21/09/1974 a Chieti e residente a Bucchianico (CH) in Via S. Chiara, n. 25 - **Componente**;
 - **Dott.ssa MARRONCELLI Anna Maria**, nata a Guardiagrele (CH) il 14/10/1968 ed ivi residente in Via Comino-Roselli, n. 148/a - **Revisore dei Conti**;
- 3) dichiarare formalmente ricostituito, secondo la previsione dell'art. 9 del vigente Statuto dell'Ente ed in applicazione della L.R. n. 97/99, l'organo ordinario di amministrazione della **IPAB - ASILO INFANTILE "G. ROBERTI" DI BUCCHIANICO (CH)**, eretta in Ente Morale con R.D. 11 ottobre 1934, e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, nelle seguenti persone:
- **TUCCI Piero**;
 - **DI PAOLO Giampiero**;
 - **DI MATTEO Nicola**;
 - **DI PAOLO Antonietta**;
 - **DURANTE Mirko**;
- 4) nominare la **Sig.ra DI PAOLO Antonietta** quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della IPAB in oggetto, individuata tra i componenti del ricostituito Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 9 del vigente Statuto dell'Ente e dal R.D. 05/09/1940 di modifica;

- 5) stabilire che, come previsto dallo Statuto, il riconosciuto organo di amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di insediamento, e comunque fino alla eventuale trasformazione della IPAB, ai sensi del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 ed alla emananda normativa regionale di attuazione, in Azienda pubblica di servizi alla persona ovvero, ricorrendone le condizioni, in persona giuridica privata;
- 6) nominare, per la durata di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29 novembre 1999, n. 125, Revisore dei Conti della **IPAB - ASILO INFANTILE "G. ROBERTI" DI BUCCHIANICO (CH)** la **Dott.ssa Anna Maria MARRONCELLI**, nata a Guardiagrele (CH) il 14/10/1968 ed ivi residente, in Via Comino-Roselli, n. 148/a, regolarmente iscritta al numero 84817 del Registro dei Revisori Contabili pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 - quarta sezione speciale - del 28/09/1999, come si evince dal curriculum vitae allegato alla designazione stessa;
- 7) precisare che al Revisore Contabile spettano le attribuzioni e gli obblighi fissati dalla vigente normativa, nonché il compenso annuo determinato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 290 del 10 marzo 2000;
- 8) incaricare il competente ufficio "IPAB e rapporti con enti e soggetti sociali, organismi consultivi in materia sociale e socio-sanitaria" del Servizio "Vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali - Promozione rapporti con soggetti e strutture" di tutti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche agli interessati;
- 9) porre obbligo alla predetta IPAB di tra-

smettere al predetto Ufficio "IPAB e rapporti con enti e soggetti sociali, organismi consultivi in materia sociale e socio-sanitaria" copia del verbale della riunione di insediamento del ricostituito Consiglio di Amministrazione;

10) disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 01.06.2004, n. 427:

D.G.R. n. 1094 del 28.11.2003 – "Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dei Regolamenti (CE) - 1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002 - Bando per la concessione dei contributi – Campagna 2003-2004". Modifica del punto 10.2 lettera c) "Prescrizioni per le ditte richiedenti".

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che con Deliberazione n. 1094 del 28.11.2003, Pubblicata sul BURA della Regione Abruzzo il 23.01.2004 n. 7 Speciale Agricoltura, la Giunta Regionale ha approvato il "Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dei Regolamenti (CE) 1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002- Bando per la concessione dei contributi- Campagna 2003-2004";
- che con Determinazione n. DH4/70 del 01.04.2004 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle ditte beneficiarie delle provvidenze per la Campagna 2003-2004 per il "Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dei Regolamenti (CE) 1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002 – IV° Bando";

- che con Determinazione n. DH4/136 del 18.05.2004 è stata approvata la graduatoria provvisoria rimodulata a seguito di istruttoria delle ditte beneficiarie dei contributi per la Campagna 2003-2004 per il "Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dei Regolamenti (CE) 1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002 – IV° Bando";
- che il Bando aveva previsto al punto 10.2 lettera c) " Prescrizioni per le ditte richiedenti "che la ditta beneficiaria doveva dimostrare l'inizio dei lavori producendo, al momento della richiesta dell'anticipazione, una fatturazione delle spese sostenute di importo non inferiore al 10% di quello ammesso al finanziamento;
- che tempi lunghi di definizione dei fondi da assegnare alla Regione Abruzzo per la riconversione e la ristrutturazione viticola nella campagna in corso hanno inciso negativamente sulle istruttorie delle istanze presentate dagli interessati, che non sono state pertanto concluse con la dovuta celerità;
- che tali ritardi hanno impedito, alle ditte beneficiarie, di avviare i lavori di impianto vigneti nel periodo tecnicamente più idoneo alla loro utile realizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di prendere atto che i tempi lunghi dovuti ai ritardi nella definizione dei fondi ministeriali di cui ai Regolamenti (CE) 1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002 da assegnare alla Regione Abruzzo per la riconversione e la ristrutturazione viticola nella campagna in corso hanno rallentato i tempi di definizione dell'istruttoria delle istanze presentate dagli interessati, che non sono state pertanto concluse con la dovuta celerità;

- di prendere atto che tali ritardi hanno impedito, alle ditte beneficiarie, di avviare i lavori di impianto vigneti nel periodo tecnicamente più idoneo alla loro utile realizzazione con la difficoltà di produrre, al momento della richiesta di anticipazione, una fatturazione delle spese sostenute di importo non inferiore al 10% di quello ammesso al finanziamento;
- di modificare, di conseguenza, il Bando "Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dei Regolamenti (CE) 1493/1999, 1227/2000 e 1342/2002" per la concessione dei contributi per la Campagna 2003-2004 approvato con D.G.R. n. 1094 del 28.11.2003, nel senso di sostituire al punto 10.2 lettera c) - Prescrizioni per le ditte richiedenti - le parole "Si intende come inizio dei lavori la dimostrazione delle spese sostenute, relative a voci inserite nel prezzario regionale ad esclusione delle spese tecniche e per un importo non inferiore al 10% di quello ammesso a finanziamento" con le parole "Si intende come inizio dei lavori la dimostrazione delle spese sostenute dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria (01.04.2004) alla data di richiesta dell'anticipazione e relative a voci inserite nel prezzario regionale ad esclusione delle spese tecniche";
- di pubblicare la presente determinazione sul BURA e di darne ampia diffusione con ogni mezzo di informazione.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 547:

**L. 28 dicembre 2001, n. 448 art. 70 -
Avviso pubblico per la concessione di con-**

tributi regionali a sostegno degli interventi di realizzazione di asili nido nonché di micro-nidi presso i luoghi di lavoro.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha istituito il Fondo per gli asili nido, finalizzato alla costruzione e alla gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro al fine di favorire lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia;

Preso atto che, nel rispetto delle finalità enunciate nel citato articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Legge finanziaria 2002":

- con Decreto Ministeriale 11 ottobre 2002 è stata ripartito fra le varie Regioni la prima annualità del predetto fondo con il trasferimento alla Regione Abruzzo di Euro 863.197,88 (G.U. 21 novembre 2002, n. 273) per l'esercizio 2002;
- con Decreto Ministeriale 30 ottobre 2003 è stata ripartita fra le varie Regioni la seconda annualità del predetto fondo con il trasferimento alla Regione Abruzzo di Euro 1.761.449,62 (G.U. 15 marzo 2004, n. 62) per l'esercizio 2003;
- tali fondi sono stati iscritti sulla U.P.B. 04.02.2001 - capitolo 152400, dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione e che risultano disponibili;

Vista la Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni ed integrazioni e sue direttive generali di attuazione;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare

l'art. 12 che sancisce che la concessione di contributi sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi medesimi ai soggetti interessati;

Considerato che per utilizzare le risorse disponibili per la concessione dei contributi ai Comuni e loro associazioni, è necessario definire preventivamente i criteri di assegnazione dei contributi medesimi;

Ritenuto altresì di dover proporre l'approvazione di detti criteri e disposizioni che vengono riportati nell'allegato Avviso Pubblico, parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle procedure e per consentire il più rapido e produttivo utilizzo delle risorse disponibili, che alla formulazione e approvazione della graduatoria connessa all'avviso pubblico allegato al presente atto e agli adempimenti consequenziali provveda direttamente il Dirigente competente per materia;

Preso atto dell'attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità del provvedimento, espressa dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche e Servizi;

A termine delle vigenti norme legislative e regolamentari;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa:

1. di destinare lo stanziamento totale di Euro 2.624.647,50 derivante dal fondo

statale di cui all'art. 70 della L. 448/01 a nuovi investimenti per le finalità di cui al presente avviso pubblico;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, l'avviso pubblico per la concessione dei contributi per la costruzione e gestione degli asili nido e micro nidi presso i luoghi di lavoro denominato: "Criteri e disposizioni per l'utilizzo dei fondi di cui alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 70", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale sul B.U.R.A., del presente provvedimento comprensivo dell'allegato avviso pubblico, rimarcando che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione delle domande di cui all'art. 8 dell'avviso pubblico per la richiesta dei relativi finanziamenti, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione;
4. di disporre, altresì, per una migliore e più immediata fruizione delle notizie e documentazione che tale avviso pubblico sia integralmente riportato in apposito sito internet della Regione, con possibilità, per i fruitori, di estrarre copia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
5. di autorizzare il Dirigente del Servizio competente per materia a predisporre tutti gli adempimenti connessi alla formulazione e approvazione della graduatoria delle istanze pervenute e gli atti consequenziali relativi alla concessione dei contributi per le opere ammesse a finanziamento.

segue allegato

REGIONE ABRUZZO

**Direzione Opere Pubbliche, infrastrutture e Servizi, Edilizia
Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato e Reti Tecnologiche,
Protezione Civile.**

Servizio Interventi OO.PP. d'interesse locale.

Legge 28 dicembre 2001, n.448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)" ART.70 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILI NIDO"

Avviso pubblico**ART. 1
Finalità'**

1 Il presente avviso pubblico è emanato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n.448 "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)" ART.70 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILI NIDO" finalizzato alla realizzazione di nuove strutture destinate ad asilo nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, al fine di aumentare l'offerta educativa di servizi per bambini in età da tre mesi a tre anni.

2 La Regione nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia, si pone come obiettivo quello di assicurare un equilibrato sviluppo quantitativo e qualitativo delle strutture sociali esistenti adeguato alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, promuovendo interventi che consentano l'educazione e la formazione dei bambini di età inferiore ai tre anni in prossimità dell'ambiente di lavoro dei rispettivi genitori con conseguente creazione di asili nido o micro nidi.

**ART.2
Ricettività**

1 Ogni asilo nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta; ogni micro nido deve avere un numero di posti non inferiore ad otto unità e non superiore a ventiquattro.

**ART. 3
Disponibilità**

1 Le somme per finanziare la presente attività provengono dalle risorse trasferite alla Regione con i Decreti Ministro del Lavoro e Politiche Sociali dell'11 ottobre 2002 per €. 863.197,88 (G.U. 21 novembre 2002, n.273) per l'esercizio 2002 e del 30 ottobre 2003 (G.U.15 marzo 2004, n.62) per €.1.761.449,62 per l'esercizio 2003 , nel rispetto delle finalità enunciate dall'Art. 70 "Disposizioni in materia di asili-nido" della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Legge finanziaria 2002" .

2 La Regione si impegna a provvedere all'attribuzione di ulteriori finanziamenti qualora risulti assegnataria di risorse aggiuntive derivanti dal fondo nazionale.

ALLEG.

8

dell-

ART. 4**Soggetti richiedenti**

- 1 Possono presentare istanza per il finanziamento degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, a valere sui fondi disponibili di cui al precedente articolo 3, i Comuni, singoli o associati nel rispetto della delimitazione territoriale degli ambiti sociali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.328/2000 .
- 2 Ciascun Comune è tenuto a definire in ordine prioritario e in modo chiaro e sintetico gli interventi per i quali si richiede l'ammissione a finanziamento, indicando per ciascun intervento la modalità di realizzazione, la proprietà, il costo complessivo e la quota di compartecipazione a carico nonché il grado di progettazione e i tempi di realizzazione dell'opera.
3. Gli interventi sono realizzati nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.5**Tipologia di interventi**

- 1 Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedono la realizzazione sul territorio abruzzese di uno dei seguenti interventi comprensivi dell'arredo:
 1. realizzazione di un nuovo asilo nido o micro-nido presso i luoghi di lavoro;
 2. la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico esistente da adibire ad un nuovo asilo nido o micro nido;
 3. completamento funzionale di strutture in corso di realizzazione.

ART.6**Spese ammissibili**

- 1 Il contributo viene concesso per la copertura delle seguenti voci di spesa:
 - a) lavori e oneri per la sicurezza:
 - opere edili ed impiantistiche occorrenti per la completa realizzazione degli interventi;
 - oneri per la sicurezza.
 - b) arredi ed attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio;
 - c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
 - spese generali e tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori e collaudo;
 - espropriazioni;
 - oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (IVA, tributi vari, indagini ecc)
- 2 L'aliquota percentuale forfettaria di cui all'art.2 della L.R.08.01.1993, n.3, per il rimborso delle spese generali e tecniche, così come indicate al punto B) 7 – dell'art.17 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni" approvato con il D.P.R.21.12.1999, n.554 è riconosciuta al 15% dell'importo lordo dei lavori, se inferiore o pari a €. 774.685,34, e al 12% per importi superiori.
- 3 Non sono ammesse al contributo le spese per lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del presente avviso pubblico;

ART.7**Localizzazioni – Requisiti tecnico-costruttivi**

- 1 Gli interventi di cui al presente avviso devono essere realizzati tenendo presente i requisiti tecnico strutturali e gli standard funzionali di cui al regolamento di attuazione della L.R.76/00 e per quanto non disciplinato nel regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

2 L'area destinata ad asilo nido o micro-nido deve essere individuata in località salubre e lontana da fonti di inquinamento.

3 Gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asilo nido o micro-nidi devono essere realizzati ad un solo piano. E' consentito utilizzare eventuali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa, magazzino.

4 Nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili nido possono essere ubicati in edifici preesistenti purché siano rispettate le norme vigenti in materia e comunque siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

5 Le spese di costruzione e gestione eccedenti i contributi previsti nel presente avviso pubblico sono a carico dei Comuni richiedenti e sono obbligatori.

ART. 8

Modalità di accesso ai contributi

I Comuni singoli o associati, e interessati alla realizzazione e gestione degli asili nido o micro nidi, entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R.A. devono inviare richiesta di finanziamento alla Regione Abruzzo – Direzione OO.PP. Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato e Reti Tecnologiche, Protezione Civile – Servizio Interventi OO.PP. di Interesse Locale - Portici S. Bernardino 25 – 67100 L'AQUILA, corredata dalla seguente documentazione:

1. istanza di ammissione a contributo;
2. deliberazione con la quale:
 - si approva il progetto (preliminare, definitivo, esecutivo) con il relativo quadro economico della spesa e si impegna l'Ente a garantire il vincolo di destinazione dell'immobile di proprietà pubblica ad uso asilo nido o micro nido per la durata di venti anni;
 - si nomina il responsabile del procedimento;
 - si precisa l'ammontare della quota di spesa a carico del bilancio dell'Ente richiedente, di cui dovrà essere resa esplicita menzione nella stessa delibera che non potrà comunque essere inferiore al 50% del costo totale di realizzazione dell'opera comprensivo dell'arredo.
 - si precisa la ricettività prevista per la struttura (numero posti bambini) e si riporta la dichiarazione dell'Ufficiale di Stato Civile sul numero dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni residenti nel Comune nell'anno in cui viene avanzata la richiesta di contributo per l'asilo nido.
 - si dichiara che il territorio comunale è compreso o meno dell'area "Obiettivo 2"; o se inserito in area depressa di cui all'art.87, paragrafo 3 lettere c) del trattato di Amsterdam delle zone obiettivo 2
 - si dichiara che il Comune è privo o dotato di servizi autorizzati per la prima infanzia.

... 3. dettagliata relazione sulle "tecniche innovative di risparmio energetico" se previste in progetto, sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio tecnico dell'ente o da tecnico incaricato

ART.9

Somme ammissibili a finanziamento ed entità del contributo

1 La spesa ammissibile a contributo regionale rapportata alla ricettività minima sancita dalla L.R.76/00 per la struttura, comprensiva dell'arredo, è così determinata:

1. per gli asilo-nido in:

- € 225.000,00 per interventi di costruzione;
- € 125.000,00 per interventi di ristrutturazione patrimonio pubblico da destinare ad asilo-nido per la prima infanzia e interventi di completamento funzionale di quelli in corso di realizzazione.

La spesa di cui sopra viene ulteriormente elevata di € 5.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto oltre il minimo garantito fino ad un massimo di 60 posti.

La quota prevista per gli arredi non può comunque eccedere € 75.000,00;

2. per i micro nidi in.

- € 170.000,00 per interventi di costruzione di micro-nidi per la prima infanzia;

La spesa di cui sopra viene ulteriormente elevata di € 5.000,00 per ogni posto aggiuntivo previsto oltre il minimo garantito fino ad un massimo di 24 posti.

La quota prevista per gli arredi non può comunque eccedere € 50.000,00.

2 Il contributo regionale è determinato nella misura massima del 50% della spesa massima ammissibile come di seguito specificato:

- per la costruzione degli asili nido la spesa massima ammissibile è pari ad € 400.000,00 e l'ammontare del contributo regionale non può eccedere € 200.000,00;
- per la ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente da destinare ad nuovo asilo nido e completamento funzionale di quelli in corso di realizzazione è pari a € 300.000,00 e l'ammontare del contributo regionale non può superare € 150.000,00;
- per la costruzione di micro nidi la spesa massima ammissibile è pari ad € 250.000,00 e l'ammontare del contributo regionale non può eccedere € 125.000,00;

il contributo regionale sarà attribuito in relazione al numero dei posti previsti in progetto fino ad esaurimento delle quote assegnate per ciascuna area provinciale

ART.10**Piano riparto fondi per i Comuni**

1. I contributi regionali vengono ripartiti per area provinciale in proporzione diretta all'ammontare delle richieste comunque pervenute per ciascuna provincia. In ogni caso verrà finanziato almeno un progetto per ogni Provincia, qualora ne sia stata fatta richiesta.

2 Sulla base delle richieste pervenute da parte dei Comuni e ritenute ammissibili il Dirigente del Servizio competente per materia formula il piano di riparto attribuendo i contributi sulla base dei criteri e parametri di cui all'allegato "A"

ART.11**Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo regionale previsto nel presente avviso pubblico sarà disposta con ordinanza dirigenziale ed è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile del procedimento del Comune, dell'istanza di erogazione corredata dalla seguente documentazione debitamente approvata:

1. **per l'acconto, pari all' 80%** del contributo concesso:
 - o stato di avanzamento lavori, così come previsto dall'art. 168 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, emesso dal Direttore Lavori al raggiungimento di almeno del 50% dei lavori in contratto e relativi certificati di pagamenti;
2. **per il saldo** del contributo concesso

- certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione,
- relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente finanziato che riassume in maniere analitica tutte le spese comunque sostenute.

Il contributo concesso, tenuto conto del numero dei posti bambino effettivamente realizzati, sarà rideterminato in relazione alle spese sostenute e rendicontate.

ART. 12

Termini temporali, prescrizioni e vincoli

1 Con provvedimento dirigenziale viene dichiarata la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano consegnati entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2 I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro due anni dalla data di inizio dei lavori, il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relazione sui rapporti fra Regione e Ente finanziato che riassume in maniere analitica tutte le spese sostenute.

3 I termini di cui sopra possono essere prorogati su richiesta motivata con provvedimento dirigenziale e per una durata massima complessiva non superiore a mesi sei. La richiesta di proroga, pena la decadenza dal finanziamento, deve pervenire prima della scadenza dei termini concessi.

4 Gli amministratori, i funzionari ed i tesoriери dei Comuni, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

5 Eventuali maggiori oneri, ivi compresi interessi per ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente Locale, che ne curerà la copertura con propri fondi.

6 Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso della durata di venti anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori finanziati (in tal caso fa fede la data riportata sul verbale di consegna degli stessi).

7 Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Abruzzo, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari del contributo.

8 La Giunta Regionale, su richiesta motivata del Comune interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile prima del suddetto termine, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 2% dell'importo complessivo del contributo concesso per ciascun anno mancante al raggiungimento dei venti anni di durata massima del vincolo.

9 La Giunta Regionale può autorizzare la variazione d'uso dell'immobile per lo svolgimento di servizi integrativi rivolti alla prima infanzia diversi dal nido e micro-nido, senza la restituzione del contributo erogato.

ART.13

Utilizzazione somme disponibili

1 Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione degli interventi finanziati i Comuni, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e

complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque rinvenienti previa comunicazione alla Regione e comunque prima della richiesta di erogazione del saldo del contributo.

ART. 14 **Collaudazione, vigilanza e monitoraggio**

Le stazioni appaltanti, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera provvedono alla nomina del collaudatore ai sensi dell'art.188 del D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, dandone comunicazione alla Regione.

E' possibile affidare ad una commissione, composta da tre membri, il collaudo nel caso di lavori che richiedono più professionalità diverse in ragione di particolari tipologie e categorie di intervento e l'importo dei lavori sia superiore a un milione di euro.

Nel caso di lavori che comportino nel loro complesso, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a €. 500.000,00 è ammesso, in base all'art.208 del d.p.r.554/1999, la redazione del certificato di regolare esecuzione che deve avere i medesimi contenuti prescritti dall'art.195 del regolamento d.p.r.554/1999 per le relazioni di collaudo.

Qualora la Direzione lavori sia affidata, ai sensi dell'art.27 comma 2 lettere b) e c) della L.109/94 a tecnico esterno all'Amministrazione, a prescindere dall'importo dei lavori, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art.28 comma 7 lett. a) della L.109/94 e art.187 comma 3 lett. a) del D.P.R. 21.12.1999 n-.554. Il collaudo in corso d'opera è, altresì obbligatorio tutte le volte che ricorrano le altre fattispecie previste dall'art.28 comma 7 della L.11.2.1994n.109 e dall'art.187 comma 3 del DPR. 21 dicembre 1999, n.554.

La struttura regionale competente della Direzione "Opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, aree urbane, ciclo idrico integrato e reti tecnologiche, protezione civile", esercita la sorveglianza sull'attuazione del programma.

Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti le opere ammesse a finanziamento.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO E MICRO-NIDI".

Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse, calcolato con i seguenti criteri:

COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL RICHIEDENTE%.....(Punti.....)
Un punto in più per ogni punto percentuale di spesa ammissibile oltre la quota d'obbligo prevista (Percentuale quota d'obbligo dovuta 50%)

RICETTIVITA' dichiarata posti bambino n.....x 0,25 ... (Punti.....)
punti 0,25 in più per ogni "posto bambino" aggiuntivo previsto oltre il minimo garantito (25 per asilo nido e 8 per micro nido) fino ad un massimo di 60 posti per gli asili nido e 24 per i micro nidi.

TIPOLOGIA INTERVENTO

- Costruzione di un nuovo asilo o micro-nido presso i luoghi di lavoro (punti 8)
- Realizzazione di un nuovo asilo o micro-nido attraverso la ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente o il completamento funzionale di strutture in corso di realizzazione (punti 4)

COLLOCAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

- Presidio localizzato in Comune in area Obiettivo 2, privo di servizi autorizzati per la prima infanzia (punti 9)
- Presidio localizzato in Comune in area Obiettivo 2, (punti 8)
- Presidio localizzato in Comune inserito in area depressa della Regione Abruzzo di cui all'art.87,paragrafo 3, lettera c) del trattato di Amsterdam delle zone obiettivo 2 (punti 5)
- Presidio localizzato in Comune non inserito in area Obiettivo 2 privo di servizi autorizzati per la prima infanzia (punti 3)
- Presidio localizzato in Comune non inserito in area Obiettivo 2 (punti 1)

STATO DELLA PROGETTAZIONE

- Progetto preliminare o studio di fattibilità (punti 1)
- Progetto definitivo (punti 3)
- Progetto esecutivo (punti 5)

OPERE REALIZZATE CON TECNICHE INNOVATIVE DI RISPARMIO ENERGETICO

Uso di materiale e tecnologie volte a ridurre il consumo di energie tradizionali ponendo attenzione alla coibenza ed alla permeabilità per favorire le migliori condizioni termoigrometriche.

a) realizzazione di sistemi murari ad accumulo termico	punti	1
b) realizzazione di tetti ventilati	punti	0,50
c) riscaldamento acqua sanitaria con sistemi solari	punti	1
d) funzionamento di servizi comuni con energia prodotta con sistemi fotovoltaici	punti	0,50
e) installazione sistemi di controllo e gestione atti a minimizzare i consumi energetici	punti	0,50

totale punti

Priorità e precedenza

Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, a parità di punteggio conseguito hanno priorità gli interventi localizzati nei Comuni sede di imprese medie e grandi sulla base dei dati relativi al censimento intermedio anno 1996*

(* I Comuni individuati nel censimento sono: Avezzano, L'Aquila, Ortucchio, Scoppito, Sulmona, Basciano Castilenti, Mosciano S. Angelo, Roseto degli Abruzzi, Teramo, Alanno, Bussi, Cepagatti, Città S. Angelo, Montesilvano, Penne, Pescara Pianella, Atessa Chieti, Fara S. Martino, Gissi, Lanciano, Ortona, S. Giovanni Teatino, San Salvo).

Ad ulteriore parità precede in graduatoria il Comune con il maggior numero di abitanti residenti come da censimento ISTAT 2001

In ogni caso e indipendentemente dall'ordine di collocazione in graduatoria verrà finanziato almeno un progetto per ogni Provincia, qualora ne sia stata fatta richiesta.

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Interventi OO.PP. di Interesse Locale (Dirigente dott. Antonio Sergio CASTRONOVO - ☎0862/364506) - Ufficio "Edilizia Scolastica e di Culto, Asili Nido e Patrimonio Storico Artistico - Portici San Bernardino, 25 - 67100 L'AQUILA (☎0862/364519 Fax 0862/364510) (Responsabile Chiarizia Laura):

Eliani Emma (per i Comuni della Provincia di Chieti e Pescara) (☎0862/364566)

Cercarelli Mario (per i Comuni della Provincia di Teramo e L'Aquila). (☎0862/364514)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo al presente bando è individuato nel Responsabile dell'Ufficio competente in materia "Edilizia Scolastica e di Culto, Asili Nido e Patrimonio Storico Artistico Signora Laura CHIARIZIA.

**Direzione Opere Pubbliche, infrastrutture e Servizi,
Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato
e Reti Tecnologiche, Protezione Civile.
Servizio Interventi OO.PP. d'interesse locale**

IL DIRIGENTE **IL DIRETTORE REGIONALE** **IL COMPONENTE LA GIUNTA**
(Dott. Antonio Sergio CASTRONOVO) (Arch. Francesco D'ASCANIO) (Dott. Giorgio DE MATTEIS)

DECRETI

Il Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 03.05.2004, n. 28:

Designazione di due rappresentanti del Consiglio Regionale in seno al Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di designare, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, due rappresentanti della Regione, quali componenti del Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano-Sulmona, nelle persone dei Signori:

- CERÉ GIOVANNI MAURIZIO
- DELL'OLIO VALERIO;

– di rimettere il presente atto, corredato dei curricula dei designati, al Presidente della Giunta regionale per i conseguenti adempimenti di competenza.

L'Aquila, lì 3.05.2004

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
Giuseppe Tagliente

Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 16.06.2004, n. 87:

LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Proroga

incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Vastese – Vasto (CH).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 32 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio Industriale del Vastese - Vasto al dott. **Giuseppe GIANGIACOMO** fino al 30.04.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: "*I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi*";

Ritenuto di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) al **dott. Giuseppe GIANGIACOMO** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

– di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) al **dott. Giuseppe GIANGIACOMO** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 88:

LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Proroga incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale Area Chieti Pescara – Sambuceto di San Giovanni Teatino (CH).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 33 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale area Chieti Pescara - Sambuceto di S. Giovanni Teatino al sig. **Hermo D'ASTOLFO** fino al 30.09.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: *"I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi"*;

Ritenuto, di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale area Chieti Pescara - Sambuceto di S.G.T. (CH) al sig. **Hermo D'ASTOLFO** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

– di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale area Chieti Pescara - Sambuceto di S.G.T. (CH) al sig. **Hermo D'ASTOLFO** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 89:

LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Proroga incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro – Casoli (CH).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 31 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli, al sig. **Felice PAOLUCCI** fino al 30.09.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: *"I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi"*;

Ritenuto di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli (CH), al sig. **Felice PAOLUCCI** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

– di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli (CH), al sig. **Felice PAOLUCCI** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 90:

LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Proroga incarico Commissario regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo – Sulmona (AQ).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 27 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo - Sulmona (AQ) al dott. **Luca BERGAMOTTO** fino al 30.09.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: *"I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi"*;

Ritenuto di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo - Sulmona (AQ) al dott. **Luca BERGAMOTTO** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

- di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Centro Abruzzo - Sulmona (AQ) al dott. **Luca BERGAMOTTO** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 91:

LL.RR. n. 56/94 e 15/2004. Proroga incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica – Avezzano.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 28 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica - Avezzano, al dott. **Giuseppe GAGLIARDI** fino al 30.09.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: *"I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi"*;

Ritenuto di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica - Avezzano (AQ), al dott. **Giuseppe GAGLIARDI** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

- di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della Marsica - Avezzano (AQ), al dott. **Giuseppe GAGLIARDI** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 92:

LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Porroga incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano – L'Aquila.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 29 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano, al dott. **Romano FERRAUTO** fino al 30.09.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: *"I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi"*;

Ritenuto di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano, al dott. **Romano FERRAUTO** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

- di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio Sviluppo Industriale del Comprensorio Aquilano - L'Aquila, al dott. **Romano FERRAUTO** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 93:

LL.RR. n. 56/94 e n. 15/2004. Proroga incarico Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo - Teramo.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.G.R. n. 30 del 19.02.04 che conferiva l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo al sig. **Alfonso ALOISI** fino al 30.09.04;

Vista la L.R. del 26 aprile 2004, n. 15 - art. 161 che recita: *"I Commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro il 15 ottobre 2004 i Commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi"*;

Ritenuto di dover prorogare l'incarico di Commissario Regionale del Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo al sig. **Alfonso ALOISI** fino al 30.09.04 così come stabilito dalla citata L.R. n. 15/2004;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e per quanto stabilito dall'art. 161 della L.R. n. 15 del 26 aprile 2004,

- di prorogare l'incarico di Commissario Regionale presso il Consorzio di Sviluppo Industriale di Teramo, al sig. **Alfonso ALOISI** fino al 30.09.04.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 94:

Diniego alla legittimazione e reintegra terre civiche a favore del Comune di L'Aquila. Ditta Imprudente Emilio e Alfredo.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- di respingere la richiesta avanzata dalla Ditta IMPRUDENTE Emilio e Alfredo tendente ad ottenere la legittimazione di terre civiche, in catasto al Foglio n. 1 particelle n. 7 e 8, per le motivazioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. DH16/341/Usi Civici del 31/05/2004, citata nelle premesse;
- di reintegrare a favore del Comune di L'Aquila le terre civiche riportate in catasto al Foglio n. 1 particelle 7 e 8;
- di obbligare il Sindaco del Comune di L'Aquila ad effettuare le volture catastali presso l'Ufficio Erariale di L'Aquila con la seguente denominazione "Comune di L'Aquila Demanio Civico" e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila, con spese a carico del Comune;
- di obbligare il Comune di L'Aquila a comunicare alla Giunta Regionale Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca - Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio - Via Catullo, 17 - Pescara, entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, gli adempimenti effettuati.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al

TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Ditta IMPRUDENTE Emilio e Alfredo e del Comune di L'Aquila del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte della Ditta e del Comune.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 95:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), a favore della Ditta Cervella Germano.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in catasto al foglio n. 6 particelle n. 267, 268, 269 per una superficie complessiva di mq. 3.430, a favore della Ditta CERVELLA GERMANO nato a Teramo il 11/07/1971 e residente a Isola del Gran Sasso d'Italia in Via S. Gabriele, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 4,72 da pagarsi entro il 31 agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 188,65;
- di obbligare il Comune di Isola del Gran

Sasso d'Italia a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5% o naturale	Riduzione canone del 50% CC.DD. I.A.T.P. o naturale	10 annualità progresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
CERVELLA GERMANO NATO A TERAMO IL 11/07/1971 E RESIDENTE A ISOLA DEL GRAN SASSO DITALIA IN VIA SAN GABRIELE	ISOLA DEL GRAN SASSO DITALIA	6	267	0,01,70 NOCETO	98,60	89,25	9,35	0,23		2,30	2,53	9,35
			268	0,24,20 NOCETO	1,403,60	1,270,50	133,10	3,33		33,30	36,63	133,10
			269	0,08,40 NOCETO	487,20	441,00	46,20	1,16		11,60	12,76	46,20
PESCARA 28/01/2004	TOTALI			0,34,30	188,65	441,00	188,65	4,72		47,20	51,92	188,65

NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIORIE DEI MANUFATTI

DECRETO 16.06.2004, n. 96:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Crognaleto (TE), a favore della ditta Forcina Gaetano.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Crognaleto, in catasto al foglio n. 26 particelle n. 223, 20 per una superficie complessiva di mq. 4.320, a favore della Ditta FORCINA GAETANO nato a Crognaleto il 15/01/1926 ed ivi residente alla Loc. Cervaro, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 5,40 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 216,00;
- di obbligare il Comune di Crognaleto a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Crognaleto e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dat. catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5%	Riduzione canone del 50% CC.DD. I.A.T.P. o analoghe	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Afrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
FORCINA GAETANO NATO A CROGNALETO IL 15/07/1828 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. CERVARO	CROGNALETO	26	223	0,33.00 SEM ARBOR	1.402,50	1.237,50	165,00	4,13	—	41,30	45,43	165,00
			20	0,10.20 SEM ARBOR	433,50	362,50	51,00	1,28	—	12,80	14,08	51,00
PESCARA 23/02/2004				0,43.20				5,40	—	54,10	59,51	276,00

DECRETO 16.06.2004, n. 97:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), in favore della ditta Troilo Domenico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 15 particelle n. 196, 197, 199, 200, 201, 463, 192, 380, 202, 203, 365, 467, 468, 330, 481; foglio n. 21 particelle n. 520, 574 per una superficie complessiva di mq. 35.410, a favore della Ditta TROILO DOMENICO nato ad Archi il 23/10/1939 ed ivi residente alla Loc. Pianello, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 28,77 da pagarsi entro il 31 agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.152,87;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuote-

re i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 98:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), in favore della ditta D'Eramo Giovanni.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 13 particelle n. 4070, 4077, 4076, 4072, 4073, 4074, 4075, 508 per una superficie complessiva di mq. 5.164, a favore della Ditta D'ERAMO GIOVANNI nato ad Archi il 10/06/1936 ed ivi residente alla Loc. Rongiuna, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 8,39 da pagarsi entro il 31 agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 335,66;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effet-

tuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5% C.C.D. I.A.T.P. o naturale	10 annualità progresse	Totale da pagare	Rincazzione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella								
D'ERAMO GIOVANNI NATO A ARCHI IL 10/08/1938 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. RONGIUNA	ARCHI	13	4070	0,01,50 OLIVETO	186,00	176,25	9,75	0,24	2,40	2,64	9,75
			4077	0,13,30 OLIVETO	1.649,20	1.562,75	86,45	2,16	21,60	23,76	86,45
			4076(EX 330)	0,09,00 FABBRICATO	(2)		58,50	1,46	14,60	16,06	58,50
			4072	0,00,16 VIGNETO	31,04	30,00	1,94	0,03	0,30	0,33	1,04
			4073	0,00,38 VIGNETO	190,72	183,75	6,37	0,16	1,60	1,76	6,37
			4074	0,11,60 VIGNETO	2.250,40	2.175,00	75,40	1,89	18,90	20,79	75,40
			4075	0,06,10 VIGNETO	1.183,40	1.143,75	39,65	0,99	9,90	10,89	39,65
	508	0,09,00 OLIVETO	1.116,00	1.057,50	58,50	1,46	14,60	16,06	58,50		
PESCARA 24/02/2003	TOTALI		0,51,64		335,66		83,90	83,90	92,29	335,66	

(2) NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIE DEI MANUFATTI

DECRETO 16.06.2004, n. 99:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta D'Eramo Domenico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto (vedi allegato “A” allegato al presente Decreto), a favore della Ditta D'ERAMO DOMENICO nato ad Archi il 10/04/1955 ed ivi residente alla Via Discesa S. Angelo, 24, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 56,64 da pagarsi entro il 31 agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 2.265,36;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2



Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliore (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5% o naturale	Riduzione est. CC.DD. I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare	
		Foglio	Particella										Superficie
DERAMIO DOMENICO NATO A ARCHI IL 10/04/1865 ED IVI RESIDENTE IN VIA DISCESA S. ANGELO, 24	ARCHI	11	794	0,02,00	ULIVETO	235,00	13,00	0,33	0,16	1,63	1,79	6,50	
			800	0,02,40	ULIVETO	297,60	282,00	15,60	0,39	0,20	1,95	2,15	7,80
		12	537	0,17,00	ULIVETO	2.108,00	1.997,50	110,50	2,76	1,38	13,81	15,19	55,25
			710	0,04,80	VIGNETO	931,20	900,00	31,20	0,78	0,38	3,90	4,29	15,60
			589	0,10,60	VIGNETO	2.056,40	1.987,50	68,90	1,72	0,86	8,61	9,47	34,35
			494	0,21,60	ULIVETO	2.678,40	2.536,00	140,40	3,51	1,76	17,55	19,31	70,20
		14	588	0,77,50	SEMARBOR	3.997,25	3.487,50	509,75	12,59	6,30	62,97	69,27	251,88
		18	711	0,34,50	ULIVETO	4.278,00	4.053,75	224,25	5,61	2,80	28,03	30,83	112,13
			713	0,13,60	ULIVETO	1.886,40	1.698,00	88,40	2,21	1,11	11,05	12,16	44,20
			713	0,29,90	ULIVETO	3.707,60	3.513,25	194,35	4,86	2,43	24,29	26,72	97,38
			354	0,11,80	VIGNETO	3.707,60	3.513,25	194,35	4,86	2,43	24,29	26,72	97,38
			375	0,06,21	FABBRICATO	2.283,20	2.212,50	70,70	1,37	0,69	6,95	7,52	28,35
			383	0,06,77	SEMINATIVO	36,03	25,03	11,00	0,28	0,14	1,38	1,52	5,85
			389	0,10,90	ULIVETO	1.351,60	1.280,75	70,85	1,71	0,88	8,86	9,74	35,43
			482	0,07,50	VIGNETO	1.406,25	1.406,25	48,00	1,22	0,61	6,09	6,70	24,38
			538	0,06,80	SEMINATIVO	265,20	271,00	44,20	1,11	0,55	5,53	6,08	22,10
			557	0,01,70	VIGNETO	329,80	318,75	11,05	0,28	0,14	1,38	1,52	5,85
			124	0,06,80	ULIVETO	843,20	799,00	44,20	1,11	0,55	5,53	6,08	22,10
			4010	0,01,80	ULIVETO	223,20	211,50	11,70	0,29	0,15	1,46	1,61	5,85
		22	326	0,26,00	SEMINATIVO	1.014,00	845,00	169,00	4,23	2,11	21,13	23,24	84,50
			476	0,20,50	SEMINATIVO	799,50	666,25	133,25	3,33	1,67	16,66	18,32	66,63
			477	0,16,70	SEMINATIVO	651,30	542,75	108,55	2,71	1,36	13,57	14,93	54,28
			483	0,07,10	VIGNETO	1.377,40	1.331,25	46,15	1,19	0,58	5,77	6,35	23,08
			228	0,19,40	VIGNETO	2.987,60	2.887,50	100,10	2,50	1,25	12,51	13,76	50,05
			228	0,19,40	VIGNETO	3.637,60	3.637,50	126,10	3,15	1,58	15,76	17,34	63,05
			231	0,07,20	VIGNETO	1.396,80	1.350,00	46,80	1,17	0,59	5,85	6,44	23,40
			262	0,15,30	SEMINATIVO	596,70	497,25	99,45	2,49	1,24	12,43	13,67	49,73
			264	0,12,40	SEMINATIVO	483,60	403,00	80,60	2,02	1,01	10,08	11,08	40,30
	291	0,00,63	FABBRICATO	381,10	333,00	48,10	1,00	0,50	5,51	6,01	21,05		
	292	0,07,40	SEMARBOR	8.167,40	7.893,75	273,65	6,84	3,42	34,21	37,63	136,83		
	329	0,09,30	SEMINATIVO	362,70	302,25	60,45	1,51	0,76	7,56	8,31	30,28		
	332	0,07,50	SEMINATIVO	292,50	243,75	48,75	1,22	0,61	6,09	6,70	24,38		
	359	0,05,60	SEMINATIVO	218,40	182,00	36,40	0,91	0,46	4,55	5,01	18,20		
	361	0,52,90	VIGNETO	10.262,60	9.918,75	343,85	8,80	4,30	42,98	47,28	171,93		
	360	0,04,30	SEMINATIVO	167,70	159,75	27,95	0,70	0,35	3,49	3,84	13,98		
	482	0,11,50	VIGNETO	2.231,00	2.156,25	74,75	1,87	0,93	9,34	10,28	37,38		
	226	0,15,20	VIGNETO	2.948,80	2.850,00	98,80	2,50	1,25	12,50	13,75	49,40		
	232	0,06,70	VIGNETO	1.299,80	1.256,25	43,55	1,09	0,54	5,44	5,99	21,77		
	233	0,07,30	VIGNETO	1.416,20	1.368,75	47,45	1,19	0,59	5,93	6,52	23,73		
	271	0,06,20	SEMARBOR	319,30	279,00	40,30	1,01	0,50	5,04	5,54	20,15		
	234	0,20,40	VIGNETO	3.957,60	3.825,00	132,60	3,32	1,66	16,58	18,23	66,30		
	263	0,27,50	SEMINATIVO	1.072,50	893,75	178,75	4,47	2,23	22,34	24,88	89,38		
	266	0,19,20	SEMINATIVO	748,80	624,00	124,80	3,12	1,56	15,60	17,16	62,40		
	89	0,13,10	SEMINATIVO	570,90	425,75	85,15	2,13	1,06	10,64	11,71	42,58		
	23	0,05,80	SEMINATIVO	226,20	188,50	37,70	0,94	0,47	4,71	5,18	18,85		

DECRETO 16.06.2004, n. 100:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Zulli Marcucci Giuseppe.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 88, 89, 124, 125 per una superficie complessiva di mq. 27.047, a favore della Ditta ZULLI MARCUCCI GIUSEPPE nato ad Atesa il 28/08/1935 e residente a Archi alla Loc. Fonte Ciccone, 6, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 52,74 da pagarsi entro il 31 agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.758,06;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effet-

tuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	Riduzione canone 5% CC.DD. I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
ZULLI MARCUCCI GIUSEPPE NATO A ATESSA IL 22/08/1935 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. FONTE CICCONE. 6	ARCHI	4	88	2.09.20 LULIVETO	25.940,80	24.561,00	1.359,80	4079	—	407,90	448,69	1.359,80
			89	0,21,00CORTE FABB. E	—	(2)	136,50	4,10	—	41,00	45,10	136,50
			124	0,39,40FRUITIETO	10.184,90	9.928,80	256,10	7,68	—	76,80	84,48	256,10
			125	0,00,87FRUITIETO	224,90	219,24	5,66	0,17	—	1,70	1,87	5,66
	TOTALI			2,70,47			1.758,06	52,74	—	527,40	580,14	1.758,06

(2) NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE
 LE MISURE DEI TRAMUZZI -

DECRETO 16.06.2004, n. 101:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Zulli Marcucci Linda.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 581, 87, 285, 355, 356 per una superficie complessiva di mq. 16.190, a favore della Ditta ZULLI MARCUCCI LINDA nata ad Atesa il 07/03/1966 e residente a Lanciano in Via Sigismondi, 23/A, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 31,57 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.052,35;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effet-

tuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO " A "

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	Riduzione canone da 3% per D.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
ZULLI MARCUCCI LINDA NATA A ATESSA IL 07/03/1966 E RESIDENTE A LANCIANO IN VIA SIGISMONDI, 23/A	ARCHI	4	581	FABBR. E 0,06,00/CORTE	868,00	(2)	39,00	1,17	—	11,70	12,87	39,00
			87	0,07,00/OLIVETO	5.133,60	822,50	45,50	1,37	—	13,70	15,07	45,50
			285	0,41,40/OLIVETO	4.864,50	4.864,50	269,10	8,07	—	80,70	88,77	269,10
			355	0,01,60/OLIVETO	198,40	188,00	10,40	0,31	—	3,10	3,41	10,40
			356	1,05,90/OLIVETO	13.131,60	12.443,25	688,35	20,65	—	206,50	227,15	688,35
PESCARA 02/02/2004	TOTALI			1,67,90	19.331,60	18.279,25	1.052,35	31,57	—	315,70	347,27	1.052,35

(2) NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIORIE DEI MANUFATTI

DECRETO 16.06.2004, n. 102:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Mastrovincenzo Giovanni.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 465, 330 per una superficie complessiva di mq. 7.120, a favore della Ditta MASTROVINCENZO GIOVANNI nato a Castiglione Messer Marino il 25/09/1947 e residente a Atesa alla Loc. Piazzano, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 13,88 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 462,80;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effet-

tuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	Riduzione canone del 50% CC.DD., I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
MASTROVINCENTO GIOVANNI NATO A CASTIGLIONE MESSER MARINO IL 25/09/1947 E RESIDENTE A ATESSA ALLA LOC. PIAZZANO	ARCHI	4	465	0,20,10,VIGNETO	3.899,40	3.768,75	130,65	3,92		30,20	43,12	130,65
			330	0,51,10,ULIVETO	6.336,40	6.004,25	332,15	9,96		99,60	109,56	332,15
PESCARA 02/02/2004	TOTALI				10.235,80	9.773,00	462,80	13,88	6,94	138,80	152,68	462,80

DECRETO 16.06.2004, n. 103:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Carpineta Stellino Giuseppe.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 267, 268, 392, 399, 395; foglio n. 9 particelle n. 161, 162, 163, 262, 403, 404 per una superficie complessiva di mq. 24.450, a favore della Ditta CARPINETA STELLINO GIUSEPPE nato a Archi il 27/09/1945 ed ivi residente alla Loc. S. Amico, 73, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 47,68 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.589,25;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuote-

re i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE; DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	Riduzione canone del 50% C.C.D.D., I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
CARPINETA STELLINO GIUSEPPE NATO A ARCHILI 27/09/1945 EDIVI RESIDENTE ALLA LOC. S. AMICO, 73	ARCHI	4	267	0,71,60 SEMINATIVO	2.792,40	2.327,00	465,40	13,96		139,60	153,56	465,40
				0,44,10 SEM. ARBOR	2.271,15	1.984,50	286,65	8,60	86,00	94,60	286,65	
				0,00,60 SEMINATIVO	23,40	19,50	3,90	0,12	1,20	1,32	3,90	
				0,01,50 SEMINATIVO	399	48,75	9,75	0,29	2,90	3,19	9,75	
				FABBRIC. E	58,50	48,75	9,75	0,29	2,90	3,19	9,75	
				0,15,30 CORTE	395		99,45	2,98	29,80	32,78	99,45	
				0,12,60 SEMINATIVO	161		491,40	2,46	24,60	27,06	81,90	
				0,23,10 SEMINATIVO	162		900,90	4,50	45,00	49,50	150,15	
				0,13,30 SEMINATIVO	163		518,70	2,59	25,90	28,49	86,75	
				0,38,90 SEMINATIVO	262		1.517,10	7,59	75,90	83,49	252,85	
				0,10,00 SEMINATIVO	403		390,00	1,95	19,50	21,45	65,00	
				0,13,50 SEMINATIVO	404		526,50	2,63	26,30	28,93	87,75	
TOTALI			9.490,05	7.900,80	1.589,25	47,68	476,70	1.589,25				

1) NON VENGONO PRESSE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIORIE NEL FABBRICATO -

DECRETO 16.06.2004, n. 104:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione delle terre civiche site nel Comune di Archi (CH), a favore della ditta Mastrovincenzo Felice Antonio.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Archi, in catasto al foglio n. 4 particelle n. 458, 470, 471, 364, 29, 333, 299 per una superficie complessiva di mq. 12.155, a favore della Ditta MASTROVINCENZO FELICE ANTONIO nato a Liestal (Svizzera) il 17/06/1975 e residente a Atessa alla Loc. Piazzano, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 23,70 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 790,08;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effet-

tuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Archi e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Miglione (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	Riduzione canone del 50% C.C.D.D., I.A.T.F. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
MASTROVINCENTO FELICE ANTONIO NATO A LIESTAL (SVIZZERA) IL 17/06/1975 E RESIDENTE AD ATESSA ALLA LOC. PIAZZANO	ARCHI	4	458	0,28,40 SEMINATIVO	1.107,60	923,00	184,60	5,54		55,40	60,94	184,60
			470	0,27,19 SEMINATIVO	1.056,30	880,75	5,28	176,15		52,80	56,08	176,15
			471	0,08,19 SEMINATIVO	315,90	263,25	1,58	15,80		17,38	47,80	52,65
			364	0,24,50 ULIVETO	3.038,00	2.878,75	4,78	159,25		32,20	35,42	107,25
			29	0,16,50 VIGNETO	3.201,00	3.093,75	3,22	107,25		3,60	4,18	12,66
			333	0,01,95 VIGNETO	378,30	365,63	0,38	12,68		28,30	32,23	97,50
	289	0,15,00 ULIVETO	1.860,00	1.762,50	2,93	97,50		23,70	237,10	250,81	790,08	
	TOTALI			1,21,55	10.957,70	10.167,63	790,08					

PESCARA 02/02/2004

DECRETO 16.06.2004, n. 105:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Torrieri Domenico Emidio.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 12 (All. 10) particelle n. 4259, 1467; foglio n. 26 particella n. 4210 per una superficie complessiva di mq. 2.200, a favore della Ditta TORRIERI DOMENICO EMIDIO nato a Guardiagrele il 05/07/1942 ed ivi residente alla Loc. Colle Barone, 91, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 4,95 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 165,00;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a

riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliorone (1)	Valore del fondo senza migliorone	Canone annuo 3%	Riduzione canone del 50% C.C.D., I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
ZARRELLI DOMENICO EMIDIO NATO A GUARDIAGRELE IL 06/07/1942 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. COLLE BARONE, 91 PESCARA 30/07/2004	GUARDIAGRELE	12 (ALL.	4259	0,07,10 ULIVETO	685,15	631,90	53,25	1,60	/	16,00	17,60	53,25
			1467	0,11,30 ULIVETO	1.050,45	1.005,70	84,75	2,54	/	25,40	27,94	84,75
		26	4210	0,03,60 SEMINATIVO	214,20	187,20	27,00	8,10	0,81	/	8,10	8,91
	TOTALI			0,222,00	1.989,80	1.824,80	165,00	4,95	/	49,50	54,45	165,00

DECRETO 16.06.2004, n. 106:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), a favore della ditta Torrieri Angelo Marino.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 25 particella n. 4109 per una superficie complessiva di mq. 1.200, a favore della Ditta TORRIERI ANGELO MARINO nato a Guardiagrele il 03/08/1939 ed ivi residente in Via G. Farina, 14, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 2,70 da pagarsi entro il 31 agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 90,00;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 107:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), a favore della ditta Di Crescenzo Antonio.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 25 particelle n. 631, 352, 3517, 657, 476, 654; foglio n. 24 particella n. 9; foglio n. 12 particella n. 108 per una superficie complessiva di mq. 16.245, a favore della Ditta DI CRESCENZO ANTONIO nato a Guardiagrele il 10/06/1921 e residente a Nichelino (TO) in Via Palermo, 41, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 36,55 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.218,38;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a

riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

DECRETO 16.06.2004, n. 108:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, a favore della ditta Colasante Antonio.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 2 particelle n. 112, 412, 409, 308; foglio n. 11 particella n. 389 per una superficie complessiva di mq. 4.022, a favore della Ditta COLASANTE ANTONIO nato a Guardiagrele il 22/01/1954 ed ivi residente alla Loc. Colle Barone, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 7,54 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 301,65;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE; DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5%	Riduzione canone del 50% CC.DD. (A.T.P.) e naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare	
		Foglio	Particella										Superficie
COLASANTE ANTONINO NATO A GUARDIAGRELE IL Z21071964 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. COLLE BARONE	GUARDIAGRELE	2	112	0,15,40	SEMINATIVO	800,80	115,50	2,89		28,90	31,79	115,50	
			412	0,00,82	SEMINATIVO	36,89	32,24	4,65	0,12	1,20	1,32	4,65	
			409	0,03,20	ULIVETO	308,80	284,80	24,00	24,00	0,60	6,00	6,60	24,00
			308	0,06,80	ULIVETO	656,20	605,20	51,00	51,00	1,28	12,80	14,08	51,00
PESCARA 05/02/2004	TOTALI	11	389	0,14,20	SEMINATIVO	738,40	106,50	2,66		26,60	29,26	106,50	
				0,40,22			301,65	301,65	7,54		75,50	83,05	301,65

DECRETO 16.06.2004, n. 109:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Colasante Concezio.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 2 particelle n. 858, 103 per una superficie complessiva di mq. 650, a favore della Ditta COLASANTE CONCEZIO nato a Guardiagrele il 07/12/1977 ed ivi residente alla Loc. Caporosso, 138, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 1,22 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 48,75;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE; DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5%	Riduzione canone del 50% CC.DD. I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
COLASANTE CONCEZIO NATO A GUARDIAGRELE IL 07/12/1977 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. CAPOROSSO, 138	GUARDIAGRELE	2	858	0,0540 ULIVETO	521,10	480,60	40,50	1,01		10,10	11,11	40,50
			103	0,0130 ULIVETO	106,15	97,90	8,25	0,21		2,10	2,31	8,25
PESCARA 05/02/2004	TOTALI			0,0650			48,75	1,22		12,20	13,42	48,75

DECRETO 16.06.2004, n. 110:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Rosica Carmela.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 2 particelle n. 774, 775, 777, 778, 747, 748, 749, 746, 745, 172 per una superficie complessiva di mq. 3.690, a favore della Ditta ROSICA CARMELA nata a Guardiagrele il 13/01/1937 e residente in 4040 Herstal Rue de l'Economie, 55 (Belgio), con l'imposizione di un canone annuo di Euro 6,92 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 276,75;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 2,5% del C.C.P. o naturale	Riduzione canone del 50% del C.C.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare		
		Foglio	Particella										Superficie	
ROSICA CARMELA NATA A GUARDIAGRELE IL 13/01/1937 E RESIDENTE IN 4040 HERSTAL RUE DE L'ECONOMIE, 55 (BELGIO)	GUARDIAGRELE	2	774	0,02,40	OLIVETO	231,60	18,00	0,45		4,50	4,95	18,00		
			775	0,05,60	OLIVETO	540,40	498,40	42,00	1,05		10,50	11,55	42,00	
			777	0,00,85	OLIVETO	82,03	75,65	6,38	0,16		1,60	1,76	6,38	
			778	0,00,65	OLIVETO	62,73	57,85	4,88	0,12		1,20	1,32	4,88	
			747	0,03,60	OLIVETO	347,40	320,40	27,00	0,68		6,80	7,48	27,00	
			748	0,03,70	OLIVETO	357,05	329,30	27,75	0,69		6,90	7,59	27,75	
			746	0,05,50	OLIVETO	530,75	489,50	41,25	1,03		10,30	11,33	41,25	
			745	0,05,50	OLIVETO	530,75	489,50	41,25	1,03		10,30	11,33	41,25	
			172	0,05,50	OLIVETO	530,75	489,50	41,25	1,03		10,30	11,33	41,25	
			TOTALI			0,36,90		276,75		6,92		69,20	76,12	276,75

PESCATO 05/02/2004

DECRETO 16.06.2004, n. 111:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Marroncelli Luigi.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 3 particella n. 1038; foglio n. 12 particelle n. 53, 4028, 80, 81, 4263 per una superficie complessiva di mq. 10.560, a favore della Ditta MARRONCELLI LUIGI nato a Guardiagrele il 13/07/1940 ed ivi residente alla Loc. Raselli, 146, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 23,76 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 792,00;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a

riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/77 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	Riduzione canone % CC.DD. L.A.T.P. o naturale	10 annualità progresse	Totale da pagare	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella									
MARRONCELLI LUIGI NATO A GUARDIAGRELE IL 13/07/1940 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. RASELLI, 146	GUARDIAGRELE	3	1038	0,02,80	ULIVETO	270,20	249,20	21,00	0,63	6,30	6,93	21,00
		12	53	0,30,20	SEMINATIVO	1.766,50	1.570,40	226,50	6,80	68,00	74,80	226,50
			4028	0,07,70	ULIVETO	685,15	631,90	53,25	1,60	16,00	17,60	53,25
PESCARA 18/11/2003			80	0,17,70	SEM.ARBOR	1.159,35	1.026,60	132,75	3,98	39,80	43,78	132,75
			81	0,29,60	SEM.ARBOR	1.938,80	1.776,80	222,00	6,66	66,60	73,22	222,00
			4263	0,18,20	SEM.ARBOR	1.192,10	1.055,60	136,50	4,10	41,00	45,10	136,50
		TOTALI		1,05,60	7.042,50	6.250,50	792,00	23,76	237,70	261,43	792,00	

DECRETO 16.06.2004, n. 112:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Marroncelli Domenico.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto (Vedi allegato “A” allegato al presente decreto) a favore della Ditta MARRONCELLI DOMENICO nato a Guardiagrele il 10/07/1952 ed ivi residente alla Loc. Comino, 4, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 50,25, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.681,20;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni sopra richiamati nonché

effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3% CC DD. I.A.T.P. o naturale	Riduzione canone dal 50% CC DD. I.A.T.P. o naturale	10 annualità progressive	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare	
		Foglio	Particella										Superficie
MARRONCELLI DOMENICO NATO A GUARDIAGRELE IL 10/07/1962 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. COMINO, 4	GUARDIAGRELE	11	575	0,12,70 SEM. ARBOR	831,85	736,60	95,25	2,86	1,43	14,29	15,72	47,63	
			298	0,15,00 SEM. ARBOR	962,50	870,00	112,50	3,38	1,69	16,88	18,56	56,25	
			598	0,35,20 SEM. ARBOR	2,305,60	2,041,60	264,00	7,92	3,96	39,60	43,56	132,00	
			506	0,41,60 SEM. ARBOR	2,744,60	2,432,80	311,80	9,35	4,68	46,80	51,48	156,00	
			800	0,10,70 SEM. ARBOR	700,85	620,60	80,25	2,43	1,20	12,04	13,24	40,18	
			511	0,30,30 SEM. ARBOR	1,984,65	1,757,40	227,25	6,82	3,41	34,09	37,50	113,63	
			924	0,01,20 SEMINATIVO	71,40	62,40	9,00	0,27	0,14	1,35	1,49	4,50	
			925	0,03,60 SEMINATIVO	214,20	187,20	27,00	0,81	0,41	4,05	4,46	13,50	
			926	0,06,50 SEMINATIVO	386,75	338,00	48,75	1,46	0,73	7,31	8,04	24,38	
			1280	0,09,60 SEMINATIVO	571,20	499,20	72,00	2,16	1,08	10,80	11,88	36,00	
			771	0,12,00 SEMINATIVO	714,00	624,00	90,00	2,70	1,35	13,50	14,85	45,00	
			102	0,15,70 SEMINATIVO	934,15	816,40	117,75	3,53	1,77	17,66	19,43	58,63	
78	0,16,20 SEMINATIVO	963,90	842,40	121,50	3,65	1,82	18,23	20,05	60,75				
392	0,26,60 SEMINATIVO	1,562,70	1,383,20	199,50	5,99	2,99	29,93	32,92	98,75				
1905	0,02,20 SEM. ARBOR	144,10	127,60	16,50	0,50	0,25	2,48	2,72	8,25				
4261	0,29,60 SEM. ARBOR	1,938,80	1,716,80	222,00	6,66	3,33	33,30	36,63	111,00				
4265	0,23,15 SEM. ARBOR	1,516,33	1,342,70	173,63	5,21	2,60	26,04	28,65	86,02				
4267	0,02,20 SEM. ARBOR	144,10	127,60	16,50	0,50	0,25	2,48	2,72	8,25				
NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIORIE DEL MANUFATTO			4273	0,09,15 FIEN. CORTE		68,63		2,06	1,03	10,29	11,32	34,32	
			4279	0,00,60 SEM. ARBOR	39,30		4,50		0,14	0,07	0,68	0,74	2,25
			4271	0,26,45 SEM. ARBOR	1,732,48	1,534,10	198,38	5,95	2,98	29,76	32,73	98,19	
			4275	0,02,00 SEM. ARBOR	131,00	116,00	15,00	0,45	0,23	2,25	2,48	7,50	
			4277	0,04,20 SEM. ARBOR	275,10	243,60	31,50	0,95	0,47	4,73	5,20	15,75	
			1886	0,07,70 SEM. ARBOR	504,35	446,60	57,75	1,73	0,87	8,66	9,53	28,88	
			2168	0,05,40 SEM. ARBOR	353,70	313,20	40,50	1,22	0,61	6,08	6,68	20,25	
			1883	0,06,65 SEM. ARBOR	429,03	379,90	49,13	1,47	0,74	7,37	8,11	25,37	
			1885	0,04,30 SEM. ARBOR	281,65	249,40	32,25	0,97	0,48	4,84	5,32	16,13	
			2167	0,05,90 ULIVETO	569,35	525,10	44,25	1,33	0,66	6,64	7,30	22,13	
			1335	0,05,70 ULIVETO	550,05	507,30	42,75	1,28	0,64	6,41	7,05	21,38	
			887	0,57,20 SEM. ARBOR	3,746,60	3,317,60	429,00	12,87	6,44	64,35	70,79	214,50	
4033	0,17,50 SEMINATIVO	1,041,25	910,00	131,25	3,94	1,97	19,69	21,66	65,63				
TOTALI			4,46,70		3,350,25	100,51	50,25	502,54	552,79	1,661,20			

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

DECRETO 16.06.2004. n. 113:

Legittimazione nel possesso contestuale affrancazione del canone delle terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH), in favore della ditta Colasante Nicolino.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione del canone le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele, in catasto al foglio n. 2 particelle n. 576, 454, 795, 431, 429, 452, 797; foglio n. 3 particelle n. 938, 4104, 4206 per una superficie complessiva di mq. 13.090, a favore della Ditta COLASANTE NICOLINO nato a Guardiagrele il 06/10/1959 ed ivi residente alla Loc. Caporosso, 3, con l'imposizione di un canone annuo di Euro 25,62 da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse, nonché l'affrancazione del canone pari a Euro 1.024,75;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a

riscuotere i canoni sopra richiamati nonché effettuare l'affrancazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, registro e da altre imposte ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune Guardiagrele e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, lì 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. On. Giovanni Pace

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE; DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Culture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5% o naturale	Riduzione canone del 50% C.C. DD., I.A.T.F. o naturale	10 annualità progresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare	
		Foglio	Particella										Superficie
COLASANTE NICOLINO NATO A GUARDIAGRELE IL 06/10/1959 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. CAPOROSSO, 3	GUARDIAGRELE	2	576	0,43,00 SEMINATIVO	2.558,50	2.193,00	365,50	9,14		91,40	100,54	365,50	
			454	0,10,10 SEMINATIVO	600,35	525,20	18,30	75,75	1,89		18,30	20,79	75,75
			795	0,02,20 SEMINATIVO	130,30	114,40	4,10	16,50	0,41		4,10	4,51	16,50
			431	0,08,50 SEMINATIVO	505,75	442,00	15,90	63,75	1,59		15,90	17,49	63,75
			428	0,06,30 SEMINATIVO	374,95	327,80	11,80	47,25	1,18		11,80	12,98	47,25
			452	0,07,65 SEMINATIVO	485,18	397,80	14,30	57,38	1,43		14,30	15,73	57,38
			797	0,01,15 SEMINATIVO	68,43	59,80	8,63	2,20	0,22		2,20	2,42	8,63
			938	0,21,30 VIGNETO	5.889,45	5.729,70	3,99	39,90	43,89		39,90	43,89	169,75
			4104	0,20,30 SEMINATIVO	1.207,85	1.055,80	3,81	38,10	41,91		38,10	41,91	152,25
			4206 (EX 317)	0,10,40 SEMINATIVO	618,80	540,80	78,00	1,95	25,62		19,50	21,45	78,00
		PESCARA 24/02/2004	TOTALI		1.301,90		1.024,75		256,10				281,71

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE ENERGIA

DETERMINAZIONE 07.06.2004, n. DF/88:

Conferimento incarico consulenza dott. PENNACCHIA Lincoln per le attività inerenti il funzionamento dell'ARAEN di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 31 ottobre 2001 e all'Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002, nonché per ogni altra specifica attività della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, relativa e riconducibile alle fonti rinnovabili di energia e tutela della qualità dell'aria.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

- 1) di affidare al dott. Lincoln Pennacchia l'incarico di consulenza professionale nel campo dello studio amministrativo e legislativo dei combustibili e carburanti a basso impatto dal **7 giugno 2004 al 31 ottobre 2004** dietro il corrispettivo economico mensile onnicomprensivo di Euro 2.292,56;
- 2) di dare atto che il suddetto incarico verrà espletato nell'ambito e con le finalità previste dal Progetto Araen di cui alla D.G.R. n. 967 del 31 ottobre 2001 e all'Ordinanza Direttoriale n. 01 del 07 gennaio 2002;

- 3) di dare atto, altresì, che la somma complessiva e lorda di Euro 12.004,32 comprensiva di Euro 1.000,00 a titolo di eventuale rimborso spese, necessaria a coprire tale incarico rientra nell'impegno n. 257 di Euro 33.333,34 assunto con determinazione DF/17/04 del 30/01/04 sul cap. 12500/C/2004 del bilancio esercizio finanziario 2004 e che la stessa verrà liquidata in rate bimestrali posticipate dal Servizio Ragioneria e Credito previa apposita disposizione del Direttore;
- 4) di non doversi effettuare nessuna ritenuta di legge in quanto il consulente Lincoln Pennacchia si avvale del regime fiscale agevolato di cui all'art. 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- 5) di stabilire che le modalità di svolgimento incarico sono quelle previste dal contratto di consulenza allegato al presente atto;
- 6) di disporre la notifica del presente provvedimento alla persona interessata e la sua pubblicazione sul BURA.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

Dirigenziali

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
E MINERARIE

DETERMINAZIONE 19.05.2004, n. DI3/32:
Cava di ghiaia in località "Grasciano" del Comune di Notaresco (TE). Ditta: D'AMBROSIO Remo – Autorizzazione proroga.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- È accolta la richiesta di proroga di anni 2 (due) della ditta D'AMBROSIO REMO a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento alle seguenti ulteriori condizioni:
 1. dovrà essere mantenuta la distanza legale di rispetto dall'opera stradale approvata;
 2. la polizza fidejussoria dovrà essere adeguata ad Euro 100.000,00 (centomila/00).
- Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti dal predetto D.P.G.R. n. 449 in data 11.08.1997 e relativi allegati.
- La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria n. 85131167 emessa in data 08.04.2004 dalla Società Allianz Subalpina spa.
- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 18.05.2004, n. DH4/137:
Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02 e n. 1176/03, D.M. 14 novembre 2003: rico-

noscimento e identificazione alfanumerica per la commercializzazione dell'olio d'oliva – Impresa: “Oleificio Matalucci Ortenzia”, Pineto (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

- di riconoscere la ditta: “Oleificio Matalucci Ortenzia”, con sede alla fraz. Scerne, via Rotabile per Casoli n. 7, Pineto (TE) partita IVA 00587200676, quale impresa di condizionamento operante nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98 e n. 1019/02;
- di attribuire all'impresa di condizionamento “Oleificio Matalucci Ortenzia”, Pineto (TE) il codice di identificazione alfanumerica **RA TE 006** ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98 e n. 1019/02;
- di inserire l'impresa “Oleificio Matalucci Ortenzia”, nel Registro regionale delle Imprese di condizionamento riconosciute;
- di dare atto che ogni infrazione alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, verrà sottoposta alle sanzioni previste dal D.Lgs. 426/99;
- di far trasmettere, a cura dell'Ufficio competente, copia del presente provvedimento all'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, all'AGECONTROL s.p.a., al S.I.P.A. di Teramo e al Mi.P.A.F.;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE,
AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 14.06.2004, n. DC7/356:
Legge Regionale 25.10.1996, n. 96, art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di Montesilvano (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Montesilvano a riservare in via provvisoria, per un periodo massimo di 2 anni, l'alloggio ERP, di proprietà dell'ATER di Pescara al Sig. Francesco Cicchelli sito in Montesilvano in Viale Europa n. 47 - int. 6 - di cui alla delibera n. 41 dell'11.02.2004;
- di far sottoscrivere, prima dell'assegnazione, al Sig. Francesco Cicchelli di rilasciare apposita dichiarazione con cui s'impegna a rilasciare l'alloggio nelle stesse condizioni di fruibilità e finitura esistente al termine dei lavori, cui lo stesso si è impegnato ad effettuare;
- di far dichiarare, altresì, che comunque l'effettuazione dei lavori a proprio carico e

spese non costituiscono alcun titolo per le future assegnazioni;

- di impegnare il Comune di Montesilvano, per quanto di competenza, a norma e nel rispetto della L.R. 25.10.1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni, a procedere, nel più breve tempo possibile, a formalizzare la graduatoria definitiva relativa all'assegnazione degli alloggi E.R.P. disponibili.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafle

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE,
RISORSE UMANE, FINANZIARIE
E STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 15.06.2004, n. DD7/35:
Reiscrizione in bilancio di fondi caduti in perenzione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario, contenute nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino

segue allegato

15/06/2004
Pagina 1 di 1

REGIONE ABRUZZO
VIA L. DA VINCI, 1
67100 L'AQUILA(L'AQUILA)

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2004

N° Atto	Tipo	Cod. Mec.	Cap.	Art.	Data Atto	Esecutività: Esecutiva	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
								IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
DDT/35	S	02.01.007	15406	1	15/06/2004		SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI.	€ 5.209,74	€ 0,00	€ 5.209,74	€ 0,00
	S	13.01.003	75635	1			PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2MAGGIO 1995, N. 95.	€ 18.470,43	€ 0,00	€ 18.470,43	€ 0,00
	S	12.01.012	85419	1			SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SUL CONTROLLO DEL RANDAGISMO - L.R. 21.9.1989, N.86-.	€ 12.394,96	€ 0,00	€ 12.394,96	€ 0,00
	S	12.01.010	85525	1			RIMBORSI ALLE AZIENDE ULS PER PRESTAZIONI ISPETTIVE DI CUI ALLA L.R. 66/91. - L.R. 9.12.1996,N.127.	€ 289,86	€ 0,00	€ 289,86	€ 0,00
	S	10.01.003	95502	1			INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT - L.R.7.3.2000N.20	€ 9.458,96	€ 0,00	€ 9.458,96	€ 0,00
	S	15.01.002	321920	1			FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L	€ 0,00	€ 45.823,95	€ 0,00	€ 45.823,95
TOTALI SPESA								€ 45.823,95	€ 45.823,95	€ 45.823,95	€ 45.823,95



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.06.2004, n. DF3/45:

Ditta LATERLITE S.p.A. – impianto ubicato in c.da Coccetta n. 1 – 66050 Lentella (CH) – Rinnovo Autorizzazione Regionale N. 1184 del 02.06.1999, già intestato a UNICEM S.p.A. e poi a BUZZI UNICEM S.p.A. a seguito di D.G.R. n. 251 del 16.12.1999 e poi ancora volturato a favore di LATERLITE S.p.A. con provvedimento DF3/40/02 del 10.06.2002 – Impianto di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi ubicato in località Coccetta del Comune di Lentella (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di prorogare, per le motivazioni sopra indicate, in via provvisoria, per un periodo massimo di giorni trenta dalla data di scadenza della D.G.R. 1184/99, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, ubicato in loc. Coccetta del Comune di Lentella (CH), a favore della Società LATERLITE con sede in Via V. Veneto n. 30 - Rubiano di Solignano (PR);
- 2) di rinviare a successivo atto il rilascio del definitivo provvedimento di proroga, a seguito degli approfondimenti indicati in premessa;
- 3) di confermare, inoltre per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1184 del 02.06.1999;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lentella (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti e all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti;
- 5) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Società LATERLITE S.p.A. - C.da Coccetta n. 1 - 66050 Lentella (CH);
- 6) di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA,
BB.AA., PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO AREE PROTETTE BENI AMBIENTALI
STORICO ARCHITETTONICI E VIA

Avviso di deposito PROGETTO "Rico-

struzione dell'elettrodotto AT 150 KV Alanno-Bolognano-Bussi-Popoli C.P.". Ditta Terna s.p.a. AOT - Roma (RM).

AVVISO AL PUBBLICO

**Artt. 8 e 9 del D.P.R. 12.04.1996
Art. 8, comma 3 e 4 DGR 119/02
e successive modifiche e integrazioni**

Si comunica che dal 04.06.2004 è pubblicato sul sito internet <http://territorio.regione.abruzzo.it/SRA> (sezione "pratiche online") l'avviso di deposito presso la Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale in Via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'Aquila - (Piano Terra) - ai sensi dell'art. 8, comma 3 e 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 e successive modifiche ed integrazioni il Progetto di seguito specificato:

OGGETTO:

"Ricostruzione dell'elettrodotto AT 150 kV Alanno-Bolognano-Bussi-Popoli C.P.".

PROPONENTE:

TERNA s.p.a. AOT (Roma).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Delibera di Giunta Regionale n. 119 del 22.03.2002 pubblicata sul BURA n. 73 (Speciale Territorio) in data 14/06/2002 - Allegato A) lett. s).

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

Comuni di: Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Tocco da Casauria, Bolognano, Scafa, S. Valentino, Alanno.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITÀ, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO:

Ricostruzione dell'elettrodotto esistente di

collegamento tra le cabine di Popoli, Bussi, Bolognano e la centrale di Alanno - Adeguamento alle nuove norme e potenziamento.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE:

Direzione Territorio, Urbanistica, BB.AA., Politica e Gestione Integrata dei Bacini Idrografici - Servizio Aree Protette, BB.AA. e V.I.A. - Ufficio V.I.A.

Si rende noto che dalla data di pubblicazione sul sopra citato sito internet decorre il termine di 45 giorni per l'inoltro di eventuali istanze, osservazioni e pareri da parte di Enti Pubblici, privati cittadini, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientali etc.

L'istruttore è l'ing. Serafino Martini tel. 0862 363261; fax 0862 363486.

Il responsabile delle informazioni è l'Ing. Patrizia De Iulis - tel. 0862 363249.

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
UFFICIO DI PRESIDENZA**

Decreto Presidenziale n. 48/Gab. del 28.04.2004, di approvazione dell'Accordo di programma e del Piano territoriale di intervento, finalizzati alla promozione di diritti ed opportunità in favore degli immigrati (3° anno, 2ª triennialità).

IL PRESIDENTE

Adotta il seguente decreto:

Premesso che il D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 detta disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e che, in particolare, con delibera di Giunta n. 601/c la regione Abruzzo in riferimento alle competenze provinciali ha previsto la stipula di Accordi

di Programma tra gli Enti Locali, Comunità Montane e Provincia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che in data 28.04.04 è stato sottoscritto dalla Provincia di Chieti e dagli 11 Ambiti della provincia di Chieti:

- n. 20 - Aventino
- n. 21 - Sangro
- n. 22 - Lanciano
- n. 23 - Basso Sangro
- n. 24 - Vastese
- n. 25 - Alto Vastese
- n. 26 - Costa Sud
- n. 27 - Maielletta
- n. 28 - Ortonese
- n. 29 - Foro Alento
- n. 30 - Chieti

l'allegato Accordo di Programma ed il relativo Piano Territoriale d'Intervento finalizzato alla promozione di diritti e opportunità a favore degli immigrati - 3° anno 2ª triennalità;

Accertato che nel predetto Accordo si è registrato il consenso unanime del Presidente della Provincia, dei rappresentanti legali degli 11 Ambiti in cui è ripartito il territorio provinciale;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l'Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione*;

DECRETA

- di approvare, relativamente al terzo anno della 2ª triennalità 2001/2003, annualità 2003, l'Accordo di Programma e sottoscritto come indicato in premessa, unitamente al Piano Territoriale d'Intervento finalizzato alla promozione di diritti e

opportunità a favore degli immigrati, articolato in progetti esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria che, allegati al presente Decreto, ne formano parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Mauro Febbo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI UFFICIO DI PRESIDENZA

Decreto Presidenziale n. 62/Gab. del 09.06.2004, di approvazione dell'Accordo di Programma con il Comune di Lanciano per la realizzazione dei lavori di sistemazione della S.P.: "Lanciano-Val di Sangro - 2° lotto".

IL PRESIDENTE

Adotta il seguente decreto:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 557 del 30 ottobre 2003 l'Amministrazione Provinciale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione SP Lanciano-Val di Sangro 2° lotto" dell'importo complessivo di Euro 684.305,39 di cui Euro 416.826,09 per lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza) ed Euro 267.479,30 per somme a disposizione, finanziato con fondi BOP;

Considerato che la realizzazione dell'opera in argomento comporta la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Lanciano;

Che, per verificare la possibilità di concludere l'accordo di programma finalizzato all'adozione della variante al PRG del suddetto Comune e per acquisire i nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori, la Provincia di Chieti, con nota n. 5602/815 del 24 settembre 2003 ha indetto apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni pubbliche interessate;

Che nella conferenza dei servizi, promossa dalla Provincia di Chieti ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo. n. 267/2000 e dell'art. 7 della legge n. 109/94, sono stati acquisiti i nulla osta delle seguenti autorità:

1. Comune di Lanciano
2. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
3. Regione Abruzzo - Servizio Tecnico del Territorio di Chieti

Rilevato che in data 1° aprile 2004 è stato firmato l'accordo di programma tra il rappresentante della Provincia di Chieti, arch. T. Di Scipio ed il Sindaco del Comune di Lanciano, Avv. Filippo Paolini;

Vista la delibera n. 13 del 6.5.2004, con la quale il Consiglio Comunale di Lanciano ha ratificato il suddetto accordo di programma;

Considerato che il suddetto accordo di programma, così come ratificato dal Consiglio Comunale del Comune suddetto, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune medesimo;

Che, a norma dell'art. 34, quarto comma, D.L.vo n. 267/00, l'accordo unanime tra il Comune di Lanciano e la Provincia di Chieti va approvato con atto formale che, nella fattispecie, afferisce alle competenze del Presidente della Provincia di Chieti;

Visti gli elaborati tecnici allegati all'accor-

do di programma in parola;

DECRETA

È approvato l'accordo di programma tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Lanciano per la realizzazione dei lavori di "sistemazione SP Lanciano-Val di Sangro 2° lotto" dell'importo complessivo di Euro 684.305,39 di cui Euro 416.826,09 per lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza) ed Euro 267.479,30 per somme a disposizione, finanziato con fondi BOP.

In conseguenza di tale accordo unanime e delle conseguenti ratifiche ad opera del Consiglio Comunale di Lanciano, attuata con deliberazione consiliare n. 13 del 6.5.2004, sono apportati al PRG del Comune stesso, le varianti necessarie alla realizzazione dell'opera in esame.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione* a norma dell'art. 34, quarto comma, D.L.vo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Mauro Febbo

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO

Decreto Presidenziale n. 63899 del 30.04.2004, di approvazione dell'Accordo di programma per gli interventi a favore degli immigrati - annualità 2003.

IL PRESIDENTE

Premesso che a termini dell'art. 45 del D.Lgs 25/7/1998, n. 286 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale per le politiche migratorie per il finanziamento delle iniziati-

ve di cui agli artt. 20, 38, 40, 42 e 46 del decreto stesso;

Considerato che la Regione Abruzzo con deliberazione consiliare n. 117/7 del 25/11/03, pubblicata sul B.U.R.A. n. 5 speciale del 21/1/2004 ha approvato il programma regionale degli interventi e delle attività a favore degli immigrati da realizzare con le risorse di cui al citato Fondo Nazionale, prevedendo la stipula di apposito Accordo di Programma con i Comuni singoli o associati;

Atteso che in data odierna, è stato sottoscritto dalla Provincia di Teramo, dal Comune di Mosciano Sant'Angelo, dalla Comunità Montana della Laga, dalla Comunità Montana Vomano Fino Piomba, dalla Comunità Montana del Gran Sasso, dall'Ambito Costa Sud 1 rappresentato dal Comune di Silvi, dall'Ambito Costa Sud 2 rappresentato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dall'Ambito Comune di Teramo e dall'Ambito Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata l'allegato Accordo di Programma contenente il Piano Territoriale di Intervento Provinciale in materia di immigrazione - Annualità 2003;

Accertato che nel predetto Accordo si è registrato il consenso unanime tra tutti i firmatari del documento stesso;

Visto l'art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18/8/00, n. 267 il quale dispone che l'Accordo di Programma venga approvato con atto formale del Presidente della Provincia e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione*;

DECRETA

- di approvare l'allegato Accordo di Programma per gli interventi in favore degli immigrati - Annualità 2003, nonché il

relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente Decreto unitamente all'Accordo di Programma contenente il Piano Territoriale di intervento provinciale in materia di immigrazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL PRESIDENTE
Claudio Ruffini

CITTÀ DI SPOLTORE (PE)

Deliberazione consiliare n. 16 del 22.04.2004. Approvazione Piano di Lottizzazione Pubblica zona produttiva di Espansione "D3". Articolo 20 L.U.R. 18/83 e modifiche. Articolo 43 L.R. N° 11/99 e modifiche.

L'anno duemilaquattro il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18.10 in Spoltore e nella Casa Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, con lettera d'invito n. 8451 in data 15.04.2004 si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

SINDACO	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
RENZETTI Donato	si		D'ONOFRIO Dino	si	
CONSIGLIERI			D'ONOFRIO Giuliano	si	
CAPUZZI Nando	si		FELICIANI Feliciano	si	
CRUSCO Vincenzo	si		FINOCCHIO Gabriele	si	
DE LEONARDIS Antonio	si		MANCINI Lorenzo	si	
DI GIAMBERARDINO Raffaella	si		MATRICCIANI Lucio	si	
DI GIOSAFFATTE Enzo	si		PARTENZA Ernesto	si	
DI GIROLAMO Quirino	si		RANGHELLI Franco	si	
DI MARTILE Paolo		si	ROSINI Enio	si	
DI MARZIO Leone	si		SBORGIA Alessio	si	
D'INCECCO Luciano	si		SCURTI Luigi	si	

Consiglieri assegnati n. 20 Presenti n. 19 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmela RICUCCI.

Assume la presidenza il Sig. Franco RANGHELLI il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con delibera consiliare commissariale n. 38 del 11.10.2001 è stato adottato il Piano di Lottizzazione pubblica zone produttive di espansione D/3 ai sensi dell'articolo 20 della L.U.R. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. n. 70/95;

Dato atto che il menzionato Piano per le zone Produttive D3 è stato pubblicato a libera visione ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 della L.U.R. n. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. 70/95 sopra richiamata;

Che con nota in data 18.12.2001 prot. n. 29912 è stata inoltrata all'Amministrazione Provinciale, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 4° comma della L.U.R. n. 18/83 successivamente modificata dalla legge regionale 70/95 la seguente documentazione:

- copia conforme all'originale della delibera di Consiglio Comunale n. 38 dell'11.10.2001 di adozione di Piano di Lottizzazione Pubblica - Zone produttive di Espansione D/3 completo degli elaborati grafici;
- copia completa degli elaborati grafici;

Che in data 19.02.2002 sono scaduti i termini per la presentazione di eventuali osservazioni ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 della L.U.R. n. 18/83 modificata ed integrata dalla L.R. n. 70/95;

Considerato che:

- a) con nota in data 09.01.2002 prot. n. 485 questo Ente ha indetto una conferenza dei servizi per la data del 24.01.2002 alla quale sono stati invitati a partecipare:
 - il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell'Aquila, l'Amministrazione Provinciale Settore Viabilità (ex A.N.A.S.), l'Ufficio Tecnico - Settore LL.PP.;
 - alla citata conferenza dei Servizi ha partecipato oltre che il Responsabile del Settore Urbanistico soltanto il dirigente del Settore LL.PP. di questo Comune;
- b) che con nota in data 29.01.2002 prot. n. 1905 è stata inoltrata copia del verbale della conferenza dei servizi, tenutasi in data 24.01.2002, agli Enti assenti - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza per i Beni Architettonici Artistici e Storici dell'Aquila ed all'Amministrazione Provinciale di Pescara Settore Viabilità (ex A.N.A.S.);
- c) con nota in data 30.01.2002 prot. 1975 questo Ente ha inviato, alla Direzione Territorio Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei bacini idrografici della Giunta Regionale d'Abruzzo - L'Aquila - per l'acquisizione del relativo parere:
 - copia della delibera commissariale n. 38/2001 di adozione del Piano di Lottizzazione Pubblica zone Produttive di Espansione D/3;
 - copia completa degli elaborati grafici del Piano di Lottizzazione Pubblica - Zone produttive di Espansione D/3;
 - copia del verbale della conferenza dei Servizi tenutasi in data 24.01.2002;

Visto che nei termini di cui all'articolo 20 della L.U.R. n. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni sono pervenute n. 11 osservazioni, da parte di cittadini, di seguito elencate:

- Sborgia Giovanni, Sborgia Giacomino e Perfetti Lavinia acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 370 (all. 1);
- Pietrangelo Filippo acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 371 (all. 2);
- Sborgia Bitonto acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 372 (all. 3);
- Sborgia Filomena Elisena acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 373 (all. 4);
- Sborgia Adriana acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 374 (all. 5);
- Sborgia Domenico acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 375 (all. 6);
- Sborgia Tullio acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 15.02.2002 prot. n. 376 (all. 7);
- Sborgia Nicola, Sborgia Carlo, Sborgia Liliana, Sborgia Emanuele, Taricani Adriano, Pietrangelo Tina acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 18.02.2002 prot. n. 391 (all. 8);
- Sborgia Carlo, Tatoni Paolo, Sborgia Giuseppe, Sborgia Maria Luisa, Tatoni Mario, Tatoni Illuminato Silvio, Tatoni Maria Anna, Sborgia Antonio acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 18.02.2002 prot. n. 395 (all. 9);

- Zampacorta Elena, Zampacorta Luciana, Chiappino Giuseppe acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 18.02.2002 prot. n. 396 (all. 10);
- D'Attanasio Bruno acquisita al protocollo interno dell'ufficio tecnico comunale in data 27.02.2002 prot. n. 505 (all. 11);

Visto che in sede di conferenza dei Servizi è stato acquisito il parere del Settore LL.PP. di questo Ente (all. 12);

Considerato che successivamente sono stati acquisiti i pareri dei seguenti Enti:

- della Provincia di Pescara - Ufficio Tecnico - Settore Viabilità in data 14.03.2002 giusta nota prot. n. 5173 (all. 13) che ha espresso parere favorevole per quel che concerne la viabilità di progetto a condizione omissis *"che siano rispettate le nuove disposizioni tecniche di cui al Decreto 5 novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare la geometria della rete viaria dovrà necessariamente corrispondere a quanto indicato nella tabella 3.4.a allegata al suddetto Decreto. Si fa inoltre presente che, preventivamente alla fase realizzativa della rete viaria, i relativi progetti di dettaglio degli innesti con la viabilità extraurbana (principale e secondaria) dovranno essere assentiti da questo Settore Viabilità"* omissis;
- della Giunta Regionale Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici in data 12.03.2002 giusta nota prot. n. 4907 (all. 14) che ha espresso il proprio avviso favorevole con le seguenti prescrizioni: omissis *"nel rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83 e successive modificazioni"* omissis;

Che in data 18.04.2002 giusta nota prot. n. 16708 l'Amministrazione Provinciale - Servizio Urbanistico Provinciale - ha inoltrato copia della delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 21.03.2002 (all. 15) che richiama il verbale della Sezione Urbanistica n. 2/1 con la quale ha formulato le seguenti osservazioni: omissis

“1) che venga rivisto il perimetro di P.d.L. estendendo la pianificazione all'intera zona D3 così come perimetrata nelle tavole di P.R.G. n. 2 e n. 5 nonché in attuazione dell'art. 23.3 delle N.T.A. del menzionato P.R.G.;

2) che venga inserita nelle N.T.A. del P.d.L., dopo le tabelle dei lotti edificatori, anche una tabella nella quale, per ciascun ambito funzionale, siano specificate:

- Superficie totale dell'ambito funzionale;
- Superficie delle aree di cessione;
- Entità (in ml. ed mq.) delle opere di urbanizzazione da realizzare;
- Sintesi oneri/benefici;

3) che, nel caso in cui la tabella descritta al precedente punto 2) evidenzia squilibri tra i vari ambiti, gli stessi siano eliminati attraverso una riduzione degli oneri in favore degli ambiti più svantaggiati in quanto sono limitate le possibilità di ulteriori abbattimenti degli oneri concessori trattandosi di zona a destinazione produttiva”. omissis;

Rilevato che il Piano delle zone Produttive, adottato con delibera consiliare commissariale n. 38/01, non si estendeva all'intera perimetrazione della zona sulla cartografia di P.R.G. ma ne occupava soltanto una parte (anche se maggioritaria e più specificatamente quella compresa nella tavola n. 5 di P.R.G. in scala 1:2000 mentre è rimasta esclusa la porzione minoritaria ricadente nella tavola n. 2 in scala 1:5000);

Considerato che con delibera di Giunta

Municipale n. 243 del 20.12.2002 è stato affidato all'arch. Vincenzo Cerritelli l'incarico professionale in attuazione dell'osservazione formulata dall'Amministrazione Provinciale e da parte di altri cittadini per la revisione ed estensione del perimetro del Piano di Lottizzazione ampliando la pianificazione all'intera zona D3 così come perimetrato nelle tavole di P.R.G. n. 2 e n. 5 nonché in attuazione dell'art. 23.3 delle N.T.A. del P.R.G.;

Dato atto che il tecnico incaricato ha consegnato il progetto adeguato di Piano di Lottizzazione Pubblica Zona Produttiva di Espansione “D3” con nota recepita al protocollo interno del Settore Tecnico Urbanistica in data 19.11.2003 prot. n. 25918;

Preso atto che sul Piano di Lottizzazione citato, recepito al protocollo interno del Settore Tecnico Urbanistica in data 19.11.2003, si è espresso favorevolmente la Commissione Edilizia Comunale nella seduta dell'11.02.2004 (all. 16) esprimendo il seguente parere:

...omissis “... di mettere in normativa di considerare la posizione, la forma delle sagome di ingombro degli edifici all'interno dei lotti come indicative. Tale possibilità deriva dalla necessità di rispettare le distanze dall'autostrada A14 e dall'Elettrodotto Rocca Priora. La C.E.C. suggerisce di inserire in normativa una norma che tenga conto anche per le recinzioni, oltre che per le costruzioni, della distanza dall'argine del Fosso del Confine. La C.E.C. suggerisce la distanza minima proposta dall'U.T.C. ml. 5,00. La C.E.C. suggerisce che la viabilità interna carrabile e pedonale non sia ritenuta prescrittiva ma indicativa (a modifica di quanto riportato all'art. 8 comma 2 delle N.T.A.). Tale suggerimento vale anche per le infrastrutture a rete. Quanto precede nella considerazione che la viabilità e le infrastrutture pur dovendo conservare la funzionalità indicata nel Piano debbono esse-

re definite in sede di progettazione esecutiva allorché sia stato eseguito un rilievo dello stato di fatto mancante nelle tavole di Piano. La C.E.C. suggerisce di riportare a coerenza la determinazione del valore di esproprio quantificato in Euro 24,895 secondo le indicazioni di cui alla nota del Settore LL.PP. 27.01.2004 (all. 17). La C.E.C. fa notare che alcuni degli stralci funzionali riportati nella tavola 3/A non possono essere considerati tali se non sono preceduti dalla realizzazione delle infrastrutture” omissis;

Visto il quesito, giusta nota prot. n. 7291 del 31.03.04 (all. 18), formulato dall’Avv. Ilari - in qualità di consulente legale - in merito all’iter da seguire nel procedimento di formazione del piano di Lottizzazione Pubblica in oggetto;

Acquisito il relativo parere dell’avv. Ilari in merito - giusta nota recepita al protocollo generale in data 02.04.2004 prot. n. 7463 (all. 19);

Visto l’articolo 20 della L.U.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 43 della L.R. 11/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover procedere all’esame:

- delle osservazioni pervenute da parte dei privati e dell’Amministrazione Provinciale - Servizio Urbanistico Provinciale;
- della condizione posta dall’Amministrazione Provinciale - Settore Viabilità;
- del parere formulato dal Settore LL.PP. di questo Ente;

Vista l’istruttoria (all. B) dell’Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica sulle osservazioni pervenute, sulla condizione posta dall’Amministrazione Provinciale - Settore Viabilità e sul parere dell’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. di questo Ente;

Ritenuto di procedere all’approvazione del Piano di Lottizzazione Pubblica zona Produttiva di Espansione “D3” in questione ai sensi dell’articolo 20 della L.U.R. con le disposizioni di cui all’articolo 43 della L.R. 03 marzo 1999, n. 11;

Ritenuto di approvare gli elaborati costitutivi il Piano di Lottizzazione Pubblica zona Produttiva di Espansione “D3” esaminato dalla commissione edilizia comunale nella seduta dell’11.02.2004, di cui in premessa;

Si passa all’esame proposta e votazione sulle osservazioni formulate dai cittadini e dall’Amministrazione Provinciale servizio Urbanistico, sulla condizione posta dall’Amministrazione Provinciale Settore Viabilità e sul parere del Settore Tecnico LL.PP. con il risultato di cui al prospetto allegato “B”;

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, quali risultano dall’allegato “A”;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri come risultante dal resoconto dattiloscritto integrale della seduta consiliare relativa all’argomento in oggetto (all. C);

Con voti nel suo complesso:

- astenuti n. 4 (Enio ROSINI, Gabriele FINOCCHIO, Dino D’ONOFRIO, Leone DI MARZIO);
- favorevoli n. 15
- contrari n. //

DELIBERA

- 1) di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di pronunciarsi in merito alle osservazioni/condizione/parere pervenute come segue: di accogliere, accogliere parzialmente, rigettare le osservazioni, condizione, parere (formulate/i dai cittadini, dall'Amministrazione Provinciale - servizio urbanistico -, dall'Amministrazione Provinciale - settore viabilità, dall'ufficio tecnico settore LL.PP. di questo Ente) per i motivi a fianco di ciascuna di esse riportate nell'allegato prospetto sotto la lettera **B** e conseguenzialmente apportare le relative modifiche al Piano di Lottizzazione Pubblica Zona Produttiva di Espansione "D3";
- 3) di approvare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 20 della L.U.R. n. 18/83 e modifiche e dell'articolo 43 della L.R. n. 11/99, nel rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83 e modifiche, il Piano di Lottizzazione Pubblica Zona Produttiva di Espansione "D3" costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa e Piano finanziario;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Tav. 1 Stralcio P.R.G., Stralcio Catastale, Modifiche Perimetrali, Elenco Proprietà;
 - Tav. 2 Zonizzazione;
 - Tav. 3 Suddivisione in lotti;
 - Tav. 3/a Stralci funzionali;
 - Tav. 4 Viabilità e parcheggi;
 - Tav. 5 Pubblica illuminazione;
 - Tav. 6 Rete idrica e metanifera;
 - Tav. 7 Rete fognante acque nere e acque bianche;
 - Tav. 8 Rete distribuzione energia elettrica e rete telefonica;
 - Tav. 9 Rete Acquedotto uso industriale;
 - Tav. 10 Planovolumetrico
- con le modifiche conseguenziali all'accoglimento delle osservazioni/parere/condizione;

- 4) di integrare e modificare la normativa di attuazione:
- con la specificazione che la posizione, la forma della sagoma di ingombro degli edifici all'interno dei lotti è indicativa;
 - con la specificazione che le recinzioni, oltre che le costruzioni, devono essere ubicate ad una distanza minima di ml. 5,00 dall'argine del Fosso del Confine;
 - con la specificazione che la viabilità interna carrabile e pedonale non sia ritenuta prescrittiva ma indicativa, a modifica di quanto riportato all'art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione "D3", perché pur dovento conservare la funzionalità indicata nel piano debba essere definita in sede di progettazione esecutiva allorché sia stato eseguito un rilievo dello stato di fatto;
 - con la specificazione che l'infrastruttura a rete non sia ritenuta prescrittiva ma indicativa perché pur dovendo conservare la funzionalità indicata nel piano debba essere definita in sede di progettazione esecutiva allorché sia stato eseguito un rilievo dello stato di fatto;
 - con la specificazione che alcuni degli stralci funzionali riportati nella tavola 3/A non possono essere ritenuti tali se non sono preceduti dalla realizzazione delle i nfrastrutture;
- 5) di integrare e modificare la relazione illustrativa e piano finanziario:
- con la specificazione che sia aggiornata la determinazione del valore di esproprio secondo le indicazioni di cui alla nota del Settore LL.PP. in data 27.01.2004 che ha qualificato in Euro 24,895 al mq. il valore medio del terreno per cessione volontaria all'interno del Piano di Lottizzazione Pubblica "D3";
- 6) di disporre per gli adempimenti conse-

guenti ai sensi dell'articolo 20 della L.U.R. 18/83 e modifiche e dell'articolo 43 della L.R. n. 11/99 e modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza, con voti: FAVOREVOLI n. 15; ASTENUTI n. 4 (Enio ROSINI, Gabriele FINOCCHIO, Dino D'ONOFRIO, Leone DI MARZIO), CONTRARI n. // dichiara

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI ATRI (TE)

Graduatoria definitiva assegnazione alloggi E.R.P.

segue allegato

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.							Bando di Concorso Generale n° 1/A del 24.09.2002					TOT.	NOTE
							COMUNE DI ATRI						
CONCORRENTE	CONDIZIONI SOGGETTIVE						CONDIZIONI OGGETTIVE				TOT.	NOTE	
	reddito familiare	nucleo familiare	anziani	nuova formazione	handicap	emig. estero	Disagio abitativo	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigenico	Sifratto			
	A/1	A/2	A/3	A/4	A/5	A/6	B/1	B/2	B/3	B/4			
01	IEZZI VALERIA	2	2						2		6		
02	ASTOLFI SANTINO		2					1	2		5		
03	URBINI RITA	2	2					1			5		
04	RACHINI GIUSEPPINA	1	4								5		
05	PIOVANI PINA	2	3								5		
06	AVDULAH FERAT	2	4								5	*	
07	PICCIRILLI PAOLO		4								4		
08	MAZZOCCHETTI ANTONIO		3					1			4		
09	MATRICCIANI ANNAMARIA		4								4		
10	BAJRAMI SABIT		3					1			4		
11	MARTELLA EMANUELA		3								3		
12	PISCIELLA LUIGINO		2					1			3		
13	IOMMARINI MARIA		1						2		3		
14	RUGGERI VALENTINO	1	2								3		
15	TARDIVO BRUNO		3								3		
16	NALLIRA GIUSEPPE		2								2		
17	RACHINI ALFONSO		2								2		
18	D'ASTOLTO ENZO	2									2		
19	DI NICOLANTONIO NICOLA								2		2		
20	DI MICHELE TERESINA			2							2		
21	MANCO ANNA ASSUNTA	2									2		
22	RAGGIUNTI VILMA	2									2		
23	MARINELLI MASSIMO		2								2		
24	NESPOLI GIOVANNA	1									1		
25	MARCHEGGIANI FRANCESCO		1								1		
26	RANALLI GINO		1								1		
27	DI MATTIA PAOLO										0		
28	COLLELUORI BRUNO										0		


*) punteggio massimo attribuibile per le condizioni soggettive

CANTARINI AGNESE	ESCLUSO PER ECCEDENZIA DEL LIMITE DI REDDITO
MANCO ANTONIO	ESCLUSO PER ECCEDENZIA DEL LIMITE DI REDDITO E CARENZA DOCUMENTAZIONE
FERRETTI RITA	ESCLUSA PER POSSESSO IMMOBILE E CARENZA DOCUMENTAZIONE DEL REDDITO
RUGGERI VINCENZO	ESCLUSO PER ECCEDENZIA DEL LIMITE DI REDDITO
SANTORO OMAR	ESCLUSO PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE
IEZZI BRUNO	ESCLUSO PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE
PASTUCCI LUIGI	ESCLUSO PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE
DIBRANI ISMET	ESCLUSO PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE
SALIH PERIHANE	ESCLUSO PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FUORI TERMINE

Teramo, li 06.04.2004

LA SEGRETARIA
(Anna Gregori)

IL PRESIDENTE
(dott. Ugo de Aloysio)



COMUNE DI CASTELLALTO (TE)

**Avviso di deposito variante al P.R.G. –
Ditta: GET.CO. S.r.l.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983, n. 18, come modificato dalla L.R. 70/95;

SI RENDE NOTO

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07.05.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante al Piano Regolatore Generale, è depositata, unitamente a tutti gli atti ed elaborati allegati, in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* (B.U.R.A.).

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla Variante al Piano Regolatore Generale - in duplice copia, di cui una su carta legale del valore corrente - al protocollo generale del Comune.

Le osservazioni presentante, pertanto, dopo il quarantacinquesimo giorno di pubblicazione, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, sono irricevibili.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Lombardi

IL SINDACO
Prof. Gabriele Ruggieri

COMUNE DI CASTELLALTO (TE)

**Avviso di deposito variante al P.R.G. –
Ditta: DI GIUSEPPE Natalina.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983, n. 18, come modificato dalla L.R. 70/95;

SI RENDE NOTO

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07.05.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la Variante al Piano Regolatore Generale, è depositata, unitamente a tutti gli atti ed elaborati allegati, in libera visione al pubblico, nel Palazzo Comunale per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* (B.U.R.A.).

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla Variante al Piano Regolatore Generale - in duplice copia, di cui una su carta legale del valore corrente - al protocollo generale del Comune.

Le osservazioni presentante, pertanto, dopo il quarantacinquesimo giorno di pubblicazione, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, sono irricevibili.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Lombardi

IL SINDACO
Prof. Gabriele Ruggieri

COMUNE DI CANZANO (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 01.03.2004. L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni - Modifica elenco edifici rurali non più funzionali all'uso agricolo allegato al vigente P.R.E.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ritenere la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di recepire, così come con il presente atto recepisce ed accoglie le richieste presentate ed evidenziate nella narrativa, e conseguentemente di individuare ed inserire le nuove schede identificative appositivamente redatte dal Tecnico Incaricato Dott. Arch. Luigi TRIGLIOZZI con studio in Castelnuovo Vomano (TE) nell'Elenco degli Edifici Rurali non più funzionali all'Uso Agricolo di cui all'art. 44 delle Norme Urbanistiche del vigente P.R.E.

IL SINDACO

Rag. Francesco Di Marco

COMUNE DI CANZANO (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2004. Modifica art. 38 Normativa Urbanistica relativa ad insediamenti nelle aree ad uso produttivo-commerciale previste dal P.R.E. vigente.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dare atto che la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposto e motivazione, ai sensi dell'art. 3 delle legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- di approvare, la modifica dell'art. 38 delle Norme Urbanistiche così come segue:

C) AREE PRODUTTIVE

Art. 38**Insediamenti ad uso produttivo-commerciale**

Le planimetrie di piano individuano territorialmente tali aree in località Sodere e Casale, tali zone sono classificate come "zone D" ai sensi della legge 1444/88.

In tali aree è consentita l'edificazione di edifici per attività industriali, artigianali e commerciali.

Sono consentiti insediamenti artigianali ed industriali e commerciali con uffici, magazzini e locali ad uso deposito.

È consentito realizzare anche un'alloggio per il custode che dovrà avere una superficie al netto dei muri perimetrali, non superiore a 120 mq. nell'ambito dell'edificio industriale, artigianale o capannone commerciale.

In tali zone il Piano si attua applicando i seguenti indici:

- $U_f = 0,50$ mq/mq
- Parcheggi inerenti le costruzioni 20% della superficie coperta
- $H_{max} = 10,50$ ml
- Distanza dai confini 5,00 ml.

In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura, non sono consentiti gli scarichi di fognature o canali senza preventiva depurazione secondo le disposizioni di legge e del regolamento igienico-sanitario vigente.

Le progettazioni dovranno essere corre-

date da idonea relazione circa le tecnologie di produzione ed i sistemi di depurazione e di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

Il rilascio della Concessione Edilizia su tali lotti è subordinato alla urbanizzazione primaria delle aree.

Inoltre è possibile attuare il piano a comparti purché essi risultino funzionali. Nella fase attuativa di comparti con-finanti e/o derivanti dalla suddivisione di comparti esistenti, aventi elementi urbanistici comuni, al fine di assicurare le esigenze unitarie, oltre che il rispetto delle previsioni del P.R.E. ed una equa ripartizione di oneri e benefici tra i proprietari interessati, è data la possibilità di operare separatamente in termini temporali, fermo restando il riconoscimento, fra i soggetti interessati, della quota parte degli oneri sostenuti e/o da sostenere nell'attuazione dei comparti stessi per le parti ad uso comune.

I proprietari delle aree individuate in comparti dovranno, prima del rilascio della Concessione Edilizia, stipulare una convenzione con il Comune che disciplina gli obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le modalità di cessione delle aree (Convenzione Allegato E2).

Per particolari necessità è consentito l'accorpamento di due o più lotti, o la suddivisione di un lotto purché l'Amministrazione Comunale acconsenta a tale richiesta;

- di demandare ogni altro successivo atto inerente e conseguente la presente deliberazione all'Organo Esecutivo ed ai competenti Uffici che ne cureranno l'ulteriore iter.

IL SINDACO
Rag. Francesco Di Marco

COMUNE DI CANZANO (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2004. Variante al P.R.E. vigente su comparti produttivi-commerciali in località Casale.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dare atto che la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposto e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- di approvare la Variante al P.R.E. vigente sul comparto Produttivo-Commerciale n. 13 in località Casale così come evidenziato e disposto dagli elaborati a firma dell'Arch. Luigi Trigliozi che integra e sostituisce le precedenti sopra citate;
- di demandare ogni altro successivo atto inerente e conseguente la presente deliberazione all'Organo Esecutivo ed ai competenti Uffici che ne cureranno l'ulteriore iter.

IL SINDACO
Rag. Francesco Di Marco

COMUNE DI COLONNELLA (TE)

Avviso di approvazione variante località Vallecupa al P.R.E..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la L.R. 12.04.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 43 della L.R. 03.03.1999, n. 11;

RENDE NOTO

Che la variante località Vallecupa al Piano Regolatore Esecutivo vigente è stata definitivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14.07.2004

Dalla Residenza Municipale li 20.07.2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL SINDACO
Marco Iustini

COMUNE DI
FRESAGRAN DINARIA (CH)

Avviso di deposito della variante generale al P.R.E. presso la Segreteria Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 18 del 12.04.1983, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2004 esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

che presso l'ufficio di Segreteria di questo Comune è depositata a libera visione del pubblico, la variante generale al P.R.E. adottata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 15 del 28.04.2004.

Il deposito avrà la durata di 45 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione.

Durante il suddetto periodo di deposito, possono essere presentate, su carta legale, opposizioni al P.R.E. da parte dei proprietari di immobili interessati ed osservazioni da parte di chiunque.

Le opposizioni ed osservazioni, sotto forma di istanze, proposte, contributi, presentate dopo la scadenza del termine fissato, sono irricevibili.

Sulle eventuali opposizioni ed osservazioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo consiliare.

Fresagrandinaria, li 07.06.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Marco Piccirilli

COMUNE DI
GUARDIAGRELE (CH)

Estratto determinazione n. 934/V del 2.05.2004 – indennità provvisoria di espropriazione aree costituenti i lotti Loc. Piano Venna: N. 2-5-26-27; Loc. Melone: N. 5-6-7-LC1-LC2; Loc. San Leonardo: N. LC4-LCA-LCC.

La sottoscritta Dott. Arch. Rosamaria BRANDIMARTE, Responsabile del Settore V,

Omissis

DETERMINA

l'indennità provvisoria di espropriazione delle aree costituenti i lotti del Piano degli insediamenti produttivi in:

- Loc. PIANO VENNA: n. 2-5-26-27;

- Loc. MELONE: n. 5-6-7-LC1-LC2;

- Loc. SAN LEONARDO: n. LC4-LCA-LCC;

come indicata nell'allegato prospetto, che

forma parte integrante della presente determinazione;

1. di dare atto:

- che relativamente alla stima del terreno, l'indennità suindicata è stata determinata in base ai criteri di cui alla Legge 8.8.1992 n. 359 art. 5/bis;
- che a norma del 2° comma del summenzionato art. 5/bis "in ogni fase del procedimento espropriativo il proprietario può convenire la cessione volontaria del bene", evitando così la decurtazione del 40% dell'indennità come sopra determinata;
- il costo delle aree espropriate è a totale carico delle ditte assegnatarie;

2. di stabilire:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Alto Pretorio del Comune di Guardiagrele e pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- che l'ammontare dell'indennità provvisoria sarà comunicato alle ditte espropriate nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
- che le ditte proprietarie, entro 30 gg. dalla data di notificazione del presente provvedimento, se intendono accettare l'indennità, dovranno darne comunicazione al Comune espropriante con il quale potranno direttamente convenire la cessione volontaria dell'immobile;
- il silenzio da parte degli espropriandi, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, sarà considerato rifiuto e verrà disposto il deposito delle somme determinate come nel prospetto allegato presso la Cassa Depositi e Prestiti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Arch. Rosamaria Brandimarte

COMUNE DI
MOSCIANO S.ANGELO (TE)

Autorizzazione in favore della Ditta URANIA INERTI S.r.l. alla coltivazione di una cava di ghiaia in località Selva Piana nel Comune di Mosciano S.Angelo.

**PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
PER COLTIVAZIONE DI CAVA
N. 1 DEL 18/06/2004**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. n. 2436 del 7.08.2003 della Giunta Regione d'Abruzzo, Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie - Ufficio cave e torbiere - Pescara, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 08.08.2003 al n. 10367, con la quale, unitamente agli altri allegati, è stata trasmessa copia per estratto del verbale della Conferenza dei Servizi del 23.04.2003, ai fini dell'emissione a favore della Soc. "URANIA INERTI S.r.l.", c.f. 00066700675 con sede a Mosciano S. Angelo in C.da Selva Piana - località Notaresco Stazione, del provvedimento di cui all'art. 5 lettera d) della L.R. 23.10.1987 n. 67, per la coltivazione, di una cava di ghiaia in località "Selva Piana" di Mosciano S. Angelo (TE) sull'area distinta in Catasto Terreni di questo Comune al Foglio n. 52, particelle n.ri 26, 29 in parte, 46, 50 in parte e 53 in parte.

Rilevato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 23.04.2003 ha espresso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere installati n. 2 piezometri, uno in prossimità del fiume Tordino ed il secondo nella parte opposta;
- il recupero ambientale dovrà avvenire contestualmente con le operazioni di

scavo mantenendo una distanza non superiore a 40,00 metri tra il fronte di coltivazione e la scarpata di riporto;

- ogni lotto dovrà essere collaudato al momento del termine del lotto successivo;
- la distanza di rispetto dalle condotte irrigue non dovrà essere inferiore a 6,00 metri con pendenza delle scarpate a confine non superiore a 2/3;
- dovrà essere mantenuta una distanza minima di 20,00 metri dalle abitazioni Francesconi;
- il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell'elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997;
- polizza fidejussoria di Euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- durata anni 8 (otto) a partire dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione;

Omissis

Visto parere favorevole sulla Verifica di Compatibilità Ambientale (nota Giunta Regionale - Sportello Regionale Ambiente - prot. n. 247 del 12.02.2004);

Visto il Nulla Osta prot. n. 13.224/02 del 13.02.2003, rilasciato dalla Regione Abruzzo, Direzione Territorio Urbanistica BB.AA. Parchi Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici;

Vista la nota della Regione Abruzzo Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie - Ufficio Cave e Torbiere - Pescara, prot. n. 273/AE/TE/2004.ddf del 26.03.2004, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30.03.2004, al n. 4652, relativa alla richiesta della Soc. "Urania Inerti S.r.l.", di variazione modalità di coltivazione ed adeguamento cauzione per cava di ghiaia in località "Selva Piana";

Omissis

Vista la L.R. 23.10.1987, n. 67;

Omissis

AUTORIZZA

La Soc. "**URANIA INERTI S.r.l.**", P.I. 00066700675 con sede a Mosciano S. Angelo in C.da Selva Piana - località Notaresco Stazione, Amministratore Unico Sig. MARFISI Roberto, nato a Lanciano (CH) il 12.01.1955 e residente a Mosciano S. Angelo in Via Selva Piana, alla coltivazione della Cava di ghiaia in località "Selva Piana" di Mosciano S. Angelo (TE), sull'area distinta in Catasto Terreni di questo Comune al foglio n. 52, particelle n.ri 26, 29 in parte, 46, 50 in parte e 53 in parte, alle seguenti condizioni:

Art. 1

È fatto obbligo di osservare le norme e prescrizioni contenute nel **DISCIPLINARE** approvato con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 204 del 30.01.85, nonché le previsioni e le modalità indicate nei disegni approvati dalla "Conferenza dei Servizi del 25.11.2002".

Art. 2 - OMISSIS

Art. 3

La presente autorizzazione ha validità di anni 8 (otto) decorrenti dalla data di notifica della stessa.

Art. 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attività estrattive e finale, dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di istituto assicurativo per un importo di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).

La coltivazione del lotto successivo potrà

avvenire solo dopo il collaudo, da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere, del definitivo ripristino del precedente.

La garanzia dovrà avere una validità fino alla deliberazione del contraente dagli oneri ed obblighi rilasciata dal Comune di Mosciano S. Angelo.

Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9

OMISSIS

Art. 10

Fanno parte del presente provvedimento la seguente documentazione:

1. Istanza in data 20.12.2001;
2. Verbale Conferenza dei Servizi del 23.04.2003;
3. Disciplinare approvato dalla Giunta regionale d'Abruzzo con delibera n. 204 del 23.01.1985;
4. Tavola A: Stato Attuale (Corografia, Stralcio catastale, Planimetria quotata, Sezioni);
5. Tavola B: Stato Finale (Planimetria quotata, Sezioni);
6. Tavola C: Localizzazione e Vincoli;
7. Relazione Geologica e tecnica;
8. Relazione Tecnico-Economica / Relazione di Risanamento Ambientale;
9. Titolo giuridico di disponibilità della zona interessata;
10. Atto di assenso del responsabile della conduzione dei lavori;
11. Parere favorevole sulal Verifica di Compatibilità Ambientale (nota Giunta Regionale - Sportello Regionale Ambiente - prot. n. 247 del 12.02.2004);
12. Nulla Osta n. 13224/02 in data 13.02.2004 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali.

Art. 11

Dovranno essere osservate e rispettate le seguenti prescrizioni:

- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere installati n. 2 piezometri, uno in prossimità del fiume Tordino ed il secondo nella parte opposta;
- il recupero ambientale dovrà avvenire contestualmente con le operazioni di scavo mantenendo una distanza non superiore a 40,00 metri tra il fronte di coltivazione e la scarpata di riporto;
- ogni lotto dovrà essere collaudato al momento del termine del lotto successivo;
- la distanza di rispetto dalle condotte irrigue non dovrà essere inferiore a 6,00 metri con pendenza delle scarpate a confine non superiore a 2/3;
- dovrà essere mantenuta una distanza minima di 20,00 metri dalle abitazioni Francesconi;
- il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso nell'elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Di Pietrantonio Claudio

COMUNE DI
ROCCASCALEGNA (CH)

AREA TECNICA

Responsabile dell'Ufficio: Geom. Di Gregorio Francesco

Determinazione in data 5/6/2004 n. 51/T - Art. 11 della Legge 865/1971, determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per le aree necessarie per la prima attuazione del PEEP.

Il sottoscritto Geom. Di Gregorio Francesco, Responsabile di posizione organizzativa dell'area Tecnica, per decreto sindacale n. 3 del 10.02.2004:

Omissis

DETERMINA

- 1) Di determinare ai sensi dell'art. 11 della legge 865/71 la misura dell'indennità di esproprio in complessivi Euro 2.249,00 (di cui Euro 1.349,40 per indennità di esproprio oltre a Euro 899,60 per maggiorazione dovuta per cessione volontaria) da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio della particella di terreno sita in Roccasalegna, distinta al NCT foglio di mappa n. 14, particella n. (ex 4149 già ex 160/b) frazionata attualmente nelle seguenti particelle: n. 4207 sup. mq 46, n. 4208 sup. mq 91, n. 4209 sup. mq 36 come indicato nell'allegata tabella di computo dell'indennità provvisoria di esproprio che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che l'indennità su indicata è stata determinata in base ai criteri di cui alla Legge 8.8.1992 n. 359 art. 5/bis, 1° comma, applicando quindi la decurtazione del 40%.
- 3) Di dare atto che a norma del 2° comma del summenzionato art. 5/bis «in ogni fase del procedimento espropriativo il proprietario può convenire la cessione volontaria del bene», evitando così la decurtazione del 40% della indennità come sopra determinata.
- 4) Di dare atto che la somma complessiva, pari a Euro 2.249,00 (di cui Euro 1.349,40 per indennità di esproprio oltre a Euro 899,60 per maggiorazione dovuta per cessione volontaria) trova copertura al cap. 3331 "Programma di riqualificazione Urbana L.R. 64/99".
- 5) Di stabilire che il presente provvedimento

sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roccasalegna, comunicato alla Regione Abruzzo e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa.

- 6) Che l'ammontare dell'indennità provvisoria sarà comunicato alla Ditta esproprianda nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.
- 7) Che in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, questa si intenderà rifiutata e pertanto la stessa dovrà essere depositata a favore della Ditta interessata, presso la Cassa Depositi e Prestiti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Di Gregorio Francesco

COMUNE DI SANT'OMERO (TE)
UFFICIO TECNICO COMUNALE SETTORE LL.PP.
Via V. Veneto 64027 Sant'Omero Tel. 0861 8122206
Sito Internet www.santomero.com / E-Mail santomero@tiscalinet.it

Avviso di approvazione definitiva variante al P.R.G. vigente da zone agricole di valore ambientale a zone produttive di espansione.

Prot. 5779/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 12.4.1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 43 della L.R. 3.3.1999, n. 11;

RENDE NOTO

Che la variante parziale al P.R.G. vigente da zone agricole di valore ambientale a zone produttive di espansione è stata definitiva-

mente approvata con la delibera di C.C. n. 7 del 5.6.2004.

Dalla residenza municipale, 12.6.2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Gabriele Di Felice

COMUNE DI
SCURCOLA MARSICANA (AQ)

Avviso di avvenuta conclusione della procedura di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale approvata con delibera di C.C. n. 18 del 28.05.2004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n. 18 del 28/05/2004 avente per oggetto "Variante al Piano Regolatore Generale - approvazione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 11/1999";

RENDE NOTO

Che la variante al Piano Regolatore Generale è definitivamente approvata a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2004 e a far data dalla sua pubblicazione sul presente B.U.R.A.

Scurcola Marsicana, li 07/05/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Angelo Iannacone

COMUNE DI TAGLIACOZZO (AQ)

Decreto del Presidente della Provincia n. 06 del 04 maggio 2004. Accordo di programma - Realizzazione di un sottopasso ferroviario con annessa area terminal autolinee.

Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Urbanistica e Pianificazione
Servizio Urbanistico

**Decreto del Presidente della Provincia n. 06
del 04 maggio 2004**

**Accordo di Programma
Realizzazione di un sottopasso ferroviario
con annessa area terminal autolinee**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Omissis

DECRETA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 ter della L.R. 18/83 e s.m.i., l'Accordo di Programma per la "Realizzazione di un sottopasso ferroviario con annessa area terminal autolinee" nel Comune di Tagliacozzo, sottoscritto dall'Amministrazione Provinciale e dall'Amministrazione Comunale di Tagliacozzo in data 29 marzo 2004, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 15 aprile 2004 che, giusto art. 8 ter della L.R. 18/83 e s.m.i., costituisce Variante al Piano Regolatore Generale.

Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 ter, co. 3 della L.R. 18/83 dell'art. 34, co. 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ha valore di dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

Detta dichiarazione cesserà i suoi effetti qualora i lavori non avranno avuto inizio entro tre anni dalla data del presente decreto.

f.to IL VICE PRESIDENTE

COMUNE DI TERAMO

4° SETTORE

PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

SEZIONE EDILIZIA PRIVATA

Approvazione variante al PPCS del Comune di Teramo.

Area industriale Lisciani nel centro storico di Teramo, compresa fra le Vie dei Mille e del Baluardo. Intervento di ristrutturazione urbanistica in variante alle previsioni per il PPCS vigente;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 21 della L.R. n. 18 del 12 aprile 1983 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 36 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;

Vista la L.R. 13 febbraio 2003, n. 2;

Vista le delibere n. 100, n. 54 e n. 27, adottate dal Consiglio Comunale rispettivamente in data 13 agosto 1999, 18 giugno 2001 e 31 marzo 2004;

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale, con proprie delibere n. 100, n. 54 e n. 27 adottate rispettivamente in data 13 agosto 1999, 18 giugno 2001 e 31 marzo 2004 ha approvato - ai sensi della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche e integrazioni - il progetto di ristrutturazione urbanistica dell'area indu-

striale dimessa sita nel centro storico della città, fra le Vie dei Mille e del Baluardo, proposto dalla Società Cingoli Nicola & Figlio Srl di Teramo nell'ambito del programma PRUSST.

IL DIRIGENTE

Arch. Lucio Di Timoteo

COMUNE DI TOLLO (CH)

Deliberazione consiliare n. 24 del 20/05/2004. Variante al P.d.R.. Zona A3 denominata Garibaldi. Provvedimenti in ordine alle Osservazioni ed Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Successivamente il Consiglio,

Omissis

Con voti favorevoli 13, astenuti 2 (Di Biase e Radica) resi per alzata di mano (Presenti 15, votanti 13, astenuti 2)

DELIBERA

- 1) Di approvare la variante al P.d.R. - Zona A3 - denominata Garibaldi - vigente redatta dall'ufficio tecnico C.le, adottata con delibera di C.C. n. 43, in data 04/09/2004 con le conseguenti modifiche derivanti al piano stesso per effetto dell'accoglimento delle osservazioni sopraesposte e per quanto rilevato dalla Provincia di Chieti - Settore n. 5 - Urbanistica - e che qui si intendono integralmente riportate e recepite;
- 2) Di disporre il conseguente adeguamento degli elaborati costituenti la variante al

P.d.R. - Zona A3 - denominata Garibaldi - alle modifiche ad esso derivanti per effetto dell'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.

Omissis

COMUNE DI TOLLO (CH)

Deliberazione consiliare n. 25 del 20/05/2004. Variante al P.d.R.. Zona A1 e A2 - Variante - Vigente - Provvedimenti in ordine alle Osservazioni ed Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Successivamente il Consiglio,

Omissis

Con voti favorevoli 13, astenuti 1 (Di

Biase Antonio) resi per alzata di mano (Presenti 14, votanti 13, astenuti 1)

DELIBERA

- 1) Di approvare la variante al P.d.R. - Variante Vigente - redatta dall'ufficio tecnico C.le, adottata con delibera di C.C. n. 42, in data 04/09/2004, con le conseguenti modifiche derivanti al piano stesso per effetto dell'accoglimento delle osservazioni sopraesposte e per quanto rilevato dalla Provincia di Chieti - Settore n. 5 - Urbanistica - e che qui si intendono integralmente riportate e recepite;
- 2) Di disporre il conseguente adeguamento degli elaborati costituenti la variante al P.d.R. - Zone A1 e A2 - alle modifiche ad esso derivanti per effetto dell'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.

Omissis

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** - Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. - Località San Lorenzo, 67020 Fossa (L'Aquila) - Tel. 0862 755096 Fax 0862 755214